

Ancora a proposito dell'introduzione di una fattispecie specifica in tema di femminicidio

Silvia Cecchi¹

Sommario: 1. Perché una fattispecie penale autonoma di femminicidio: la molteplicità delle ragioni storicosociali e antropologico-culturali a sostegno di una previsione normativa specifica.- 2. Necessità della rilevazione giuridico-penale del fenomeno e di una (ragionevole) risposta sanzionatoria. – 3. Come isolare una fattispecie femminicidiaria all'interno di quella onnicomprensiva di omicidio, individuandone i tratti di specificità, peculiarità, distinzione: la definizione di femminicidio o di movente femminicidiario.- 4. Le difficoltà attestate in giurisprudenza sul piano della qualificazione circostanziale del fatto e dell'applicabilità o meno della legittima difesa. - 5. La fattispecie femminicidiaria: reato autonomo o circostanza? Le ragioni a favore della seconda opzione. Argomenti a favore della istituzione di autonoma aggravante anziché di reato-base. - 6. Il femminicidio non è già punito.- 7. L'introduzione di un 'principio femminile' nel diritto.- 8. Conclusioni.

Abstract

La presenza di una questione di genere all'interno delle condotte di offesa contro la persona pone una prima domanda sulle ragioni storico-antropologico e socioculturali di una rilevazione normativa del fenomeno. Una volta condivise le ragioni del riconoscimento di un coefficiente di autonomia e specificità del fenomeno in termini penalistici, si pone il problema preliminare della definizione e formulazione penalistica della fattispecie femmini-lesiva/femminicidiaria, nel rispetto dei principi di determinatezza e tassatività, e in seconda istanza il problema dell'opportunità o meno della sua istituzione a fattispecie penale autonoma (reato base di femminicidio) ovvero a fattispecie aggravante del reato comune -e di altri reati contro l'integrità fisica e libertà della persona-, valutando le implicazioni dell'una e dell'altra soluzione, le quali conducono a scegliere la seconda opzione. La marcatura distintiva 'quanto al genere' con riferimento a determinati reati contro la persona appare necessaria soprattutto allo scopo di dotare l'interprete di canoni ermeneutico-normativi in grado di uniformare le statuizioni giurisprudenziali, di dirimere questioni fondamentali relative alla qualificazione e bilanciamento delle circostanze e ai fini dell'applicabilità di istituti quali la legittima difesa, di cui si auspica una modifica normativa, oltre che ai fini della piena attuazione del principio costituzionale di eguaglianza sostanziale. Infine, quale conseguenza ulteriore, l'introduzione di una fattispecie connotata quanto al genere concorre all'infusione, nel tessuto normativo e

¹ Silvia Cecchi, già sost. Procura Repubblica presso il Tribunale di Pesaro.

nelle prassi ermeneutiche giuridico-giudiziarie, di un 'principio femminile' la cui importanza ha intrattenuto filosofi del diritto da Hegel a Bloch, da Simone Weil ad Antoine Garapon fino ai contemporanei fautori di una 'diritto femminile'.

1. Perché una fattispecie penale autonoma di femminicidio: la molteplicità delle ragioni storicosociali e antropologico-culturali a sostegno di una previsione normativa specifica.

1.1. I drammatici casi di violenza contro le donne, di oggettiva e crescente evidenza statistica nazionale, anche al netto della cifra oscura, e che rappresentano una vera emergenza di fenomenologia criminale, pur destando profondo sconcerto in ciascun cittadino, così come nei giuristi e negli osservatori qualificati del fenomeno, non sono approdati ad un'elaborazione giuridica univoca. In particolare, la previsione di un reato di femminicidio, oggi introdotto con Legge 2.12.2025 n. 181², è stata ed è ancora oggetto di dibattito complesso ed acceso, da alcuni anni ormai, dal tempo della presentazione del disegno di legge e per tutto il periodo di esame parlamentare. Articolatosi entro l'ampio spettro che dalle più estreme posizioni negazioniste, passando per una prudente sia pure riduzionistica attestazione del fenomeno, fino alle dichiarazioni-manifesto assolute e perentorie, il dibattito ha visto contrapporsi un solido fronte (maggioritario in dottrina e in una consistente parte della magistratura), accesamente contrario all'introduzione del nuovo reato, a un più ristretto e composito fronte (costituito da alcuni magistrati, qualche accademico, giuristi e intellettuali di varia matrice) favorevole all'introduzione del reato, con motivazioni diversificate a partire tuttavia da una base motivazionale comune.

La scelta di entrare in un dibattito che per ampiezza, autorevolezza e profondità degli interventi, può considerarsi già oggi esauriente, trova una qualche giustificazione nell'estrema importanza dell'argomento che consiglia di non dare per superfluo alcuno sforzo ulteriore di tenere acceso il discorso, pur dopo l'entrata in vigore della legge.

Allo stesso tempo, deve prendersi atto che fino ad oggi le norme internazionali adottate in materia di violenza di genere, sia descrittive/definitorie sia prescrittive, che pure hanno significativamente modificato il diritto interno vivente, penale e civile, non sembrano avere inciso in profondità sulle categorie concettuali che guidano quotidianamente il delicato compito giudiziario di interpretazione di fatti e norme, sebbene siano stati compiuti lunghi passi in questa delicata materia.

I temi di discussione emersi dal dibattito richiamato sono molti, a

² Entrata in vigore il 17.12.2025.

cominciare dall'esistenza o meno di ragioni sufficienti per introdurre nel codice penale una fattispecie differenziale di femminicidio. Ci si è poi chiesti se non sia già esaurientemente punita dal diritto vigente, sott'altro nome, quella tipologia di omicidi che ora prende nome di femminicidi. Si è anche osservato che il fenomeno criminologico, da quasi tutti riconosciuto, seppure con varia rilevanza, verrebbe meglio combattuto sul piano culturale che non su quello penalistico. Tra le obiezioni più frequenti mosse contro l'utilità di un ulteriore intervento penale sul tema ricorre, infatti, quello secondo cui, a partire dalle recenti riforme già codificate, l'aumento delle condotte di violenza di genere in ogni sua manifestazione, debba essere interpretato nella maggior parte dei casi come risposta al senso di impotenza e inadeguatezza maschile a fronte della crescente autonomia ed emancipazione femminile (c.d. crisi di ruolo), ciò che spiegherebbe la più frequente commissione di questa tipologia di delitti in ambito relazionale (domestico o comunque qualificato), sì che il fenomeno assumerebbe tratti di secondarietà reattiva rispetto a quello dell'avvenuta emancipazione femminile: e se così è, il problema andrebbe trattato elettivamente sul piano culturale-educativo, aggiornato allo stato e grado attuale dell'autonomia raggiunta dalle donne.

Tanto più che, si è ulteriormente obiettato, l'introduzione di un reato di femminicidio minaccerebbe il principio di uguaglianza per il quale non può mettersi in discussione l'equivalenza di valore tra la vita di un uomo e la vita di una donna: onde l'inutilità e la pericolosità di differenziare fattispecie e regimi sanzionatori penali preoccupati di contrastare il fenomeno della violenza femminicidiaria.

Su un differente piano si pongono le censure di carattere propriamente tecnico-giuridico riservate alla formulazione normativa della fattispecie a fronte dei principi-guida di tassatività e determinatezza, necessari a mantenere la fattispecie nei canoni costituzionali della certezza del diritto e di un diritto penale dell'offesa (piuttosto che dell'autore e del movente).

Una delle questioni di maggiore interesse è quella relativa alla scelta di introdurre un reato-base di femminicidio ovvero un'aggravante specifica applicabile sia alle condotte di uccisione della donna sia alla perpetrazione di taluni reati comuni espressamente menzionati dalla legge (fra cui, in particolare, i c.d. reati-spia).

La questione resta meritevole della massima attenzione anche oggi che il problema è superato dal diritto positivo vigente, a seguito della approvazione della legge che ha scelto la prima opzione, diversamente da quanto auspicato da chi scrive.

Laddove molteplici fattori di ogni matrice sono coinvolti in un tema che comunque s'incastona nella complessa vastità dei rapporti uomo-donna, in tutta la loro gamma, la prima preoccupazione di un interprete

deve essere, riteniamo, quella di non buttare via il bambino e l'acqua sporca, come suona un vecchio proverbio inglese.

Il difficile compito consiste proprio nell'isolare, all'interno delle molteplici istanze coinvolte (comprese quelle che devono essere salvate) le sole a cui va attribuita la responsabilità di una realtà criminale così inaccettabile ed estesa, che si presenta come ostinatamente misogina, violenta, sopraffattrice e annientatrice della donna per mano di uomini.

Poiché dunque dobbiamo preliminarmente capire se vi siano e quali siano i tratti capaci di conferire specificità e autonomia al fenomeno della violenza di genere e alla sua massima espressione che è il femminicidio, mi sia consentito riprendere le mosse da qualche considerazione generale e preliminare che mi pare non inutile al nostro ragionare.

E giacché spesso il significato 'duro' di un fenomeno si comprende meglio osservando le sue manifestazioni estreme (intese non come eccezioni ma come manifestazioni-limite in cui un fenomeno si esprime), propongo di riportare la riflessione sulla 'mattanza delle donne' in occasione delle guerre (fenomeno universale, che non conosce distinzioni di epoche, culture, condizioni sociali e latitudine) o, per esempio, sul dato obiettivo, anch'esso universale, dell'elevato numero di uccisione di prostitute per mano dei clienti uomini: la cui incidenza statistica resta particolarmente elevata e significativa all'interno del dato complessivo dei femminicidi, soprattutto nell'ambito della prostituzione di medio e basso rango.

Comunemente tali macro/medio-fenomeni non vengono presi in sufficiente considerazione sul presupposto della particolarità e liminalità dei contesti in cui si verificano. Ritengo, viceversa, che essi rivelino un sottosuolo comune capace di fornirci indicazioni interpretative imprescindibili ai fini della dell'intelligenza del fenomeno più generale.

Il macrofenomeno dello stupro di massa (così spesso seguito da uccisione delle vittime o dalla loro morte) in occasione di conflitti armati è stato oggetto di speciale attenzione anche a livello di normativa convenzionale sovranazionale, per la profondità, abissale, del male procurato e per la dimensione tendenzialmente universale del fenomeno.

La riflessione e la concettualizzazione di quanto accade in tali contesti hanno indotto gli organi normativi sovranazionali a tenere separato tale crimine dalla categoria generale dei crimini di guerra rispetto ai quali esso non si lascia neppure identificare con la categoria, già di per sé indefinita e discutibile, degli 'effetti bellici collaterali'. Come noto la mozione 780 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, approvata il 6.10.1992, per la prima volta definisce lo stupro, in contesto di aggressione bellica, come un crimine contro l'umanità, al pari del genocidio e delle uccisioni di massa.

Qualche anno dopo anche lo Statuto della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17.7.1998, all'art. 7 include tale categoria di delitti tra i 'crimini contro l'umanità'.³

Come si vede i nomi e le categorie contano. Introducono snodi essenziali nel trattamento giuridico di un fenomeno. Il bene giuridico degli stupri-uccisioni in occasione di guerre non costituisce soltanto una forma di 'efferatezza contro il nemico' (né le donne sono riconducibili alla definizione di 'nemico' in senso proprio), ma costituisce un crimine che offende un bene giuridico più esteso della vita umana della singola donna, colpendo la donna in modo seriale e indifferenziato, e dunque offendendo il genere femminile come tale, e con esso l'intera umanità, al cui interno la vita e il genere femminile costituiscono (come la vita e il genere maschili) bene essenziale.

Lo stupro (e lo stupro-uccisione) in occasione della guerra vede infatti come vittime, indifferentemente, donne di ogni età e condizione, comprese ragazze adolescenti e bambine. Vi sono casi in cui lo stupro è mirato direttamente al concepimento (con susseguente divieto blindato di abortire) o alla brutale umiliazione della donna (e dell'uomo a cui viene ritenuta appartenere); vi sono casi in cui per maggiore spietatezza e abominevole umiliazione lo stupro viene consumato in presenza dei figli o dei mariti o di fratelli e sorelle; ovvero viene consumato ripetutamente in una notte o in un giorno o da un gruppo di uomini, in luoghi a ciò appositamente adibiti, ma anche in luogo pubblico; preceduto da tortura o seguito da tortura; preceduto o seguito da sequestro o cattività; per lo più seguito da morte. Le varianti dell'orrido sono, lo sappiamo, imprevedibili, inimmaginabili e illimitate.

Nello stupro di guerra spicca in particolare l'assenza di qualsivoglia componente relazionale qualificata sgomberando il campo da costruzioni culturali tematizzabili in termini di ruolo o di matrice patriarcale o di competizione/rivalità tra sessi, lasciando a nudo la radice prettamente antropologica del fenomeno, che si staglia in tutta la sua imponenza di fenomeno macroscopico, massivo, trasversale, interculturale, onnitemporale e quindi tendenzialmente universale.

In tale prospettiva il fenomeno deve considerarsi passaggio obbligato di ogni ragionamento in tema di violenza contro la donna, giacché, con il 'pretesto' della guerra e della sua intrinseca violenza, sotto la copertura

³ Al pari di: sterminio, deportazione di massa, tortura, schiavitù, sparizione forzata di persone ed altri atti inumani, sono inclusi dall'art 7 dello Statuto in unica sottocategoria: stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e qualunque altra forma di violenza sessuale di analoga gravità quando si tratta di delitti commessi nell'ambito di un 'attacco' esteso e sistematico contro una popolazione. Negli stessi termini si esprime la Dichiarazione di intenti denominata Declaration of Commitment to End Sexual Violence in Conflict, adottata a Londra il 24.9.2013.

dello ‘scudo bellico’ e per effetto dell’elemento detonatore del conflitto, le donne indistintamente (e in misura incomparabilmente maggiore rispetto agli uomini), sono vittime di stupro e uccisione, senza distinzione di stato, di condizioni di salute e di età: le giovani ma anche le anziane, le contadine come le donne cittadine, le povere e le donne delle classi elevate, le madri e le nubili, in presenza o in assenza dei figli, persino le donne in stato interessante.

Davvero difficile dissentire in questi casi di stupro-uccisione (vanamente distinti fra loro) da una loro definizione come forme di violenza sulla donna ‘in quanto donna’.

Si tratta di una ‘pratica’ non solo tollerata, ma più spesso promessa, incentivata⁴ o autorizzata in linea gerarchica, perseguita come conseguenza ‘naturale’ della conquista di un territorio, dell’occupazione, della procurata sconfitta del nemico, ma agita simbolicamente anche sul corpo femminile, considerato come prosecuzione territoriale delle terre e dei luoghi occupati, come campo di guerra, oggetto su cui disputare la battaglia intermaschile del possesso sulla donna, ed altresì oggetto su cui imprimere un’impronta indelebile, l’oltraggio alla riproduzione e il marchio violento imposto dall’uomo su un corpo di donna⁵.

Lo stupro si presenta allora, più ancora che come effetto perverso della guerra, come suo interpretante antropologico⁶, come suo correlato simbolico e, pressoché infallibilmente, come suo epilogo fattuale e ideale⁷. E, su piano diverso e contiguo, come interpretante antropologico generale della violenza di genere fino agli estremi del femminicidio e come indicatore primario dello statuto in cui si iscrivono tutt’oggi, in vasti contesti, il corpo e la persona femminile.

⁴ La ‘licenza di ‘stupro’ in occasione di una guerra, esisteva nei contratti di ingaggio dei soldati d ventura. Cfr. Cecilia Frignani, *Lo stupro di massa come arma di guerra*, Mantova, Oligo ed. 2025. Generale la concezione della guerra come una franchigia, una ragione di impunità di cui profittare per dare pieno sfogo, impunemente, alle componenti psicofisiche peggiori che dimorano nell’animo umano. Basti pensare alle prassi dei c.d. safari di guerra, nel cui ambito, si osservi, i prezzi pagati dagli uccisori (in rapporto di proporzionalità diretta alla soddisfazione tratta dalla uccisione) salgono se bersagli siano donne e bambini.

⁵ Spesso disseminando una ‘generazione’ di figli ‘bastardi’ lasciati sul campo.

⁶ Giova altresì soffermarsi sulla contiguità simbolica biunivoca tra guerra e sessualità maschile, sulla sessualizzazione della dinamica guerresca, dell’oggetto arma e del suo uso. Non privo di significato osservare, come è stato osservato, che stupro ed uccisione di donne in occasione di guerre è azione mossa più spesso da pulsioni diverse da quella del mero soddisfacimento sessuale, di frequente non attestato, a dimostrazione di un uso della sessualità come diretto strumento di offesa. Per l’intera tematica si rinvia a Franco Fornari, *Psicoanalisi della guerra*, Feltrinelli, Milano, 2023

⁷ Allo stupro di guerra dovrebbe aggiungersi lo stupro etnico, nozione introdotta dalla Commissione 780 istituita dal Consiglio delle Nazioni Unite il 6.10.1992 con il compito di indagare sulle violazioni del diritto umanitario nel territorio della ex-Jugoslavia. A seconda delle dimensioni e dei significati si è parlato di stupro genocidi ario e di stupro etnico: Serbi in Bosnia; Hutu e Tutsi vicendevolmente e così in innumeri altri Paesi colpiti da guerra civile o da altre forme di aggressione violenta a una parte della popolazione.

Un altro contesto propizio alla realizzazione di femminicidi e capace di orientare le nostre considerazioni è il contesto della prostituzione, considerata l'elevata incidenza di questi delitti in tale ambito ⁸.

La riflessione deve prendere le mosse dai presupposti culturali su cui i luoghi di prostituzione sono da sempre stati istituiti, anch'essi raccomandati e concepiti come un 'diritto' della persona maschile ⁹ e accreditati anche scientificamente: è ben noto che una certa cultura medico-scientifica nata tra la fine Ottocento e primi Novecento ¹⁰ giustificasse su base organico-fisiologica il diritto dell'uomo sul corpo della donna quale ristoro e rimedio alle proprie tensioni sessuali incoercibili e altrimenti foriere di patologie fisico-psichiatriche ¹¹.

E poiché alla prostituta, espressione esemplare di tale concezione, non può che associarsi un valore morale infimo, essa può essere usata, aggredita ed eliminata pressoché senza rimorso. Istituita a servizio e strumento dell'uomo, la forma-prostituta rappresenta così il prototipo della inferiorità morale della donna rispetto all'uomo e dello statuto 'esistenziale' e giuridico subalterno che le compete ¹².

L'esperienza giudiziaria, a proposito di morti violente di prostitute, dimostra infatti che la ragione prima dello scatenamento della furia assassina in questi casi viene frequentemente adombrata da moventi contingenti e pretestuosi, insufficienti da soli a dare ragione dell'assassinio.

Anche in questi casi, e con estrema evidenza (come sullo sfondo del fenomeno della guerra), appare il collegamento tra omicidio di donna e sessualità o meglio con una certa concezione della sessualità. Non a caso la persona femminile oggetto di violenza e femminicidio - qui il riferimento è ai contesti familiari - non è mai la madre.

Altrettanto interessante è ravvisare nel rapporto 'prostitutorio' un chiaro rapporto di potere, assicurato dal pagamento del corrispettivo e dalla condizione stessa della prostituta.

Va altresì rilevato che le uccisioni di prostitute avvengono abbastanza spesso a prescindere dal rapporto sessuale agito effettivamente e che i

⁸ Numero spesso sottostimato per limiti, facilmente comprensibili, di completa rilevazione. Secondo la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio il dato rappresentava una percentuale significativa, superiore all'11% già nel 2012.

⁹ Vedi le motivazioni dichiarate dell'istituzione dei postriboli, per fare un solo esempio fra mille, nei territori coloniali e a sostegno di militi e coloni; per converso basti rievocare le dichiarazioni programmatiche e le linee guida poste a ragion d'essere dell'istituzione del "Comitato contro la tratta delle bianche" (istituito nel 1891) di cui fu prima presidente Ersilia Bronzini Majno.

¹⁰ Cfr. le opere di Cesare Lombroso e di Paolo Mantegazza.

¹¹ Il riferimento è al celebre scritto di Cesare Lombroso, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, con riferimento anche ai tratti genetici della donna 'prostituta'.

¹² Per poter aspirare a una rispettabilità, e sottrarsi allo stigma della 'poco di buono' e della prostituta, la donna 'normale' deve dimostrarsi la donna-moglie sessualmente ed eroticamente inerte.

killer , oltre ad essere spesso persone maschili nella vita comune incapaci di instaurare rapporti soddisfacenti in termini di ruolo e potere, sfogano ogni pulsione di potere su donne che ritengono per definizione degradate e degradabili, agendo con scarso senso di colpa, nella convinzione di avere ucciso esseri che meritavano di essere uccise, visto il grado infimo del loro valore di umanità, da potersi considerare inesistente.

La testimonianza delle prostitute insegna come esse vivano un costante e quotidiano sentimento di paura collegato all'incontro con clienti uomini di cui temono appunto la violenza.

Disprezzo, esercizio di potere prevaricatorio e uso prevaricatore e punitivo della sessualità marcano i due fenomeni sopra richiamati (aggressioni in occasione di guerre o di rapporti prostitutori) con una evidenza e chiarezza tali da costituire riferimenti d'obbligo per comprendere il cuore della questione qui in esame.

Anche la mattanza delle donne in area latino-americana (nei Paesi del Centro e Sud America), fenomeno che comprende, oltre alle uccisioni manifeste, anche la scomparsa di migliaia di donne (di cui nell'arco di una ventina di anni non si è più avuta notizia, senza dubbio trova la sua ragione non solo nella tenace e dura matrice patriarcale che impronta le comunità familiari di quelle culture, ma sempre nella radice di sopraffazione e affermazione così spesso spietata del potere maschile, che fa della donna il capro espiatorio elettivo di una cultura misogina e sessista, e che ancor più alligna laddove più gravi sono gli scompensi sociali, economici, politici e culturali.

Se quindi leggiamo questi fatti, di entità e rilevanza schiacciati, come paradigmi storico-antropologici di un modo di rapportarsi della persona maschile alla persona femminile, attingiamo uno schema di fondo che ci è di utile guida nella comprensione del fenomeno della violenza di genere fino all'estremo 'femminicidiario', sfrondandolo da contestualizzazioni contingenti e fuorvianti: in tutti i casi citati (guerra, prostituzione, sopraffazione sistematica e generalizzata del genere maschile su quello femminile in particolari aree geopolitiche del mondo) è evidente la disparità di posizione e di potere tra autori e vittime, l'affioramento di archetipi radicati di suprematismo maschile, la presenza costante di un fattore collegato alla sessualità, l'indifferenza del comportamento e delle qualità soggettive delle vittime, l'assenza di rimproveri da muovere alla donna diversi da quello di essere tale.

A chi ancora dubitasse della necessità della espressione 'in quanto donna', potrebbe essere rivolta la domanda inversa: l'autore avrebbe egualmente e allo stesso modo abusato e ucciso la vittima se non fosse stata donna? oppure potrebbe rivolgersi la domanda speculare: è immaginabile una simmetrica disposizione della persona femminile a

uccidere la persona maschile ‘in quanto uomo’?

La traslazione di tali dinamiche all’interno di nuclei relazionali-sociali più stretti (ambienti di lavoro, scuole, contesti paesani, cittadini e, soprattutto, domestico-familiari fino ai rapporti di prossimità su fondo c.d. ‘affettivo’) ci conduce ad una lettura ancora più composita dei fatti lesivi e di sangue che colpiscono le donne ‘in modo sproporzionato’¹³, consente di integrare le cause fin qui considerate con fattori di destabilizzazione e sentimenti di pericolo (di perdita di privilegi da sempre goduti) indotti dalla progressiva emancipazione femminile, su uno sfondo di misoginia e di patriarcalità.

Sebbene non solo misogina e patriarcale, in senso proprio, è la cultura che in tanta parte ha costruito l’identità maschile rispetto a quella femminile su un postulato di superiorità, per il quale l’uomo sa rapportarsi alla donna solo a partire da una posizione di vantaggio (e più spesso di potere), al di fuori della quale perde sé stesso, a differenza della donna che può riconoscersi e conservare un’identità e una forza a prescindere da ogni riconoscimento di potere e anche in condizioni di conclamato svantaggio.

Sarebbe tuttavia un errore amplificare tale dato (anche quando localmente e statisticamente maggioritario), relativo all’emancipazione delle donne- parabola iniziata a partire almeno dai primi anni del secolo scorso-, elevandolo a canone interpretativo prioritario del fenomeno.

Si pensi per esempio ai frequenti casi di stupro-uccisione per mano di bande occasionali, agli stupri tra persone che non si conoscevano prima o che si sono appena conosciute ad una festa od ovunque, tra estranei e per puro ‘gioco’.

Si pensi anche alla violenza così diffusa ancora nelle nostre campagne o nelle comunità montane chiuse, dove la donna, ben a contrario di essere nelle condizioni di dare scacco all’uomo sul piano della propria emancipazione giuridica ed economica, viene trattata alla stregua di un animale da lavoro, di un utensile agricolo, prima, durante e ancor più dopo la fine fisiologica della funzione riproduttiva di femmina fattrice. In questi casi la violenza si esercita sulla donna perché e tanto più essa resta iscritta nell’ordine della necessità, della materia, della natura cieca e oscura, dell’animalità, della funzionalità.

Ancora una volta è l’inferiorità ‘ontologica’ della persona femminile, anche al di fuori di ogni rischio di usurpazione di prerogative di potere, unita ad una concezione predatoria della sessualità maschile, a costituire la causa della violenza che la donna subisce, che le rende penosa la vita, e così ‘familiare’ la morte.

¹³ Così la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa 2011, ratificata dall’Italia nel 2013), al punto 1.4 lett. d): “l’espressione “violenza contro le donne basta sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale”, o “che colpisce le donne in modo sproporzionato”

Più utile ai nostri fini è riflettere su come, al fondo della violenza di ogni persona umana su un'altra vi sia quasi sempre una disparità di potere (al di là di passioni come la paura, la sete di vendetta), ciò che vale anche nei rapporti uomo-uomo e donna-donna.¹⁴ Con la particolarità che la disparità fra uomo e donna, deve definirsi 'strutturale'¹⁵, in vaste aree del mondo e in molteplici microambienti d'ogni luogo, traducendosi in uno 'stato di potere' storicamente consolidato e che normalizza il sopruso, per così dire, dotandolo di consenso sociale e, fino a pochi anni fa, anche normativo.

Questo elemento connotativo fondamentale emerge per la prima volta in tutta la sua chiarezza nella definizione che si legge nella Convenzione ONU del 1993 ove è scolpita la diagnosi del problema: "la violenza contro le donne è una manifestazione delle relazioni di potere storicamente diseguali tra uomini e donne, che ha portato alla dominazione e discriminazione contro le donne e ha impedito il pieno avanzamento delle donne, onde la violenza contro le donne è uno degli strumenti sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini".¹⁶

La codificazione in regole sociali e in norme giuridiche della disparità ha contribuito indubbiamente al suo consolidamento, fornendo legittimazione a quella matrice arcaico-antropologica, bio-fisiologica, misogina¹⁷ e culturale di cui abbiamo preso contezza.

¹⁴ Atti di violenza estrema da disparità di potere sono attestati anche fra uomini e donne infra-genere, per esempio, in contesti carcerari, in istituzioni chiuse a sfondo autoritario e repressivo, ed anche negli stessi contesti bellici più sopra considerati.

¹⁵ La Convenzione ONU del 1979 (ratificata dall'Italia nel 1985), evidenziava soprattutto i molteplici tratti gravemente discriminatori presenti in ogni atto di violenza fondato sul genere (comprese minacce di tali atti e tutte le forme di coercizione capaci di produrre i risultati discriminatori, sofferenza fisica o morale. Definizione "Violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica ed economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata".

¹⁶ La connotazione viene ripresa Convenzione di Istanbul del 2011 (ratificata dall'Italia nel 2013) all'art. 3.

¹⁷ La matrice misogina, in assenza di altri motivi che giustifichino un odio così ostinato, pervicace e radicale verso la donna, viene in genere ricondotta a una sorta di paura ancestrale, impossibilità di capire, conoscere e controllare il potere inafferrabile attribuito alla donna quale essere generativo (quasi un'invidia!) collegato, per imperscrutabili – all'uomo- vie non razionali, alle leggi più segrete della natura, della vita e della morte, al loro misterioso collegamento e a quell'elemento magico e divino dell'esistenza di cui la donna viene sentita come depositaria. Spesso nemmeno l'uomo sa da dove nasce questo suo odio. L'uomo che non sa nominare le ragioni del proprio atto e non sa chiamarlo femminicidio più facilmente lo commetterà. Gli sgorga dal profondo un odio senza nome, una paura, un'oscura invidia del femminile che lo attrae, che teme come cosa indecifrabile e superiore, di cui sente la potenza oscura, la totalità contro cui usa l'unica forza di cui dispone, quella fisica, brutta e quella sessuale. Nella relazione con la donna l'uomo entra come si entra nel possesso di un territorio, con invasione, senso di possesso, espansione di sé, senza riconoscimento dell'alterità della donna che d'altronde, priva com'è di soggettività giuridica piena e di diritti, assai più somiglia a una presenza umana meno che umana. Il controllo inizia già dalle prerogative patriarcali, dal codice regolatore del

A partire da questa disparità ‘strutturale’ di fondo appunto, si è potuto instaurare una sorta di ‘stato di violenza’, latente o espressa, che molto e diffusamente ha sacrificato la persona femminile, dall’altro si sono generate le premesse di una rigida ipostatizzazione dei ruoli di genere in modo così ‘potente’ da essere in molti casi vissuta drammaticamente, dolorosamente anche dall’uomo, quando consapevole di queste dinamiche e presupposti.

E se ciò è vero, come dimostra la frequenza dei corto circuiti tra femminicidio e suicidio, il fenomeno nel suo complesso mostra tutti i suoi tratti di patologia sociale e culturale, dando ragione di quei ben noti 8 corollari perversi verificabili con sinistra monotonia nella fenomenologia e criminogenesi femminicidiaria: la coartazione delle libertà della donna; l’ossessione del controllo; il parossismo di una gelosia assoluta ed estremista; il rifiuto di accettare le scelte autonome della donna e il conseguente vissuto di ‘abbandono’: condotte che si associano e combinano in varia misura alle cause di fondo, e che definiremmo come ‘epimoventi’, non sufficienti alla intera comprensione del fenomeno.

Ed ora non può eludersi la questione dei rapporti di forza. Giacché alla disparità di potere si aggiunge il fatto obiettivo della disparità della forza fisica tra uomo e donna. La questione è di grande importanza, comportando un effetto-somma a cui può resistersi ma che è ben difficile ribaltare.

Forse l’argomento è così ovvio che non gli si attribuisce solitamente l’importanza che gli compete.

Ma non è certo un caso se l’uomo uccide quasi sempre a mano libera, ovvero con uso di coltello, di armi bianche o di armi da sparo (delle quali ha normalmente competenza esclusiva, rispetto alla donna): sono modalità espressive di un uso della forza, come forma ‘formante’ dell’atto femminicidiario. Quasi mai l’uomo uccide con uso di veleno (modalità a cui fa ricorso più spesso la donna, fin da tempi risalenti¹⁸ e quasi mai

regime domestico, ben prima che la donna osi lasciare l’uomo o la casa. La donna commette un crimine se rompe un legame che per l’uomo era diventato identitario, sostenuto oltretutto da una cultura che ‘lava’ la colpa e premia il riscatto dal disonore della autonomia elementare della persona femminile. Stalking viene da ‘cacciare’ e si caccia fino all’uccisione della preda che non si arrende”. Per l’uomo si tratta di sviluppare valori alternativi e ugualmente ripaganti smarcandosi da uno stereotipo sociale, perdendo il quale l’uomo viene deriso. Per la donna si tratta di rinunciare al potere di attrazione sessuale sull’uomo, dal potere di suscitare desiderio che la irretisce in un ruolo di falsa identità e di falso potere “ se non riesce a sviluppare un’idea alternativa del proprio valore. Sulla scia di queste riflessioni, e per la piena aderenza delle stesse con quanto restituito lucidamente da due intellettuali acute e documentate, entrambe osservatrici del fenomeno a partire dai fatti di cronaca e nella contestualizzazione degli stessi su piano filosofico, culturale e letterario, si legga Lipperini.Murgia, L’ho uccisa perché l’amavo- Bari, Laterza, 2013.)

¹⁸ Quasi leggendario il personaggio storico di Giulia Tofana, responsabile intorno alla metà del Seicento di almeno 18 omicidi certi, mediante avvelenamento (ma si parla di centinaia sospetti) su committenza di mogli maltrattate.

l'uomo uccide la donna nel sonno (modalità a cui la donna nei casi di reazione difensiva attiva ricorre per difetto della stessa forza fisica dell'uomo).

Il tema in sé ci rievoca quel breve, folgorante saggio che Simone Weil ha dedicato alla forza attraverso una lettura dell'Iliade interpretato come 'poema della forza': della 'forza distruttrice' che sa ferire e annientare la vittima sia fisicamente sia moralmente, immancabilmente e senza eccezioni, inducendola fatalmente ad alterare sé stessa e a 'reagire' in modo difforme dai dettati ordinari della propria umanità e moralità.

L'esperienza giudiziaria dimostra in quanti modi, di fronte a dinamiche di violenza, inutilmente. la donna - vittima tenta di adeguare i propri comportamenti onde attenuare la carica di aggressività maschile. ma i tentativi di smorzare la carica di aggressività e oppressività subita per disinnescare la spirali di violenza del partner, più spesso aumentano la violenza di quest'ultimo, e ciò accade, nei fatti, nella maggior parte dei casi.

Giacché, anche quando la donna non commetta errori, dal punto di osservazione più frequentemente adottato anche nelle aule giudiziarie, e compia quella scelta di martirio e immolazione sacrificale alla causa familiare che la cultura dominante si aspetta da lei e che pretende, l'uomo egualmente non modificherà in nulla il proprio comportamento, che attinge la propria carica distruttrice da altri 'pozzi'.

Ma più spesso la donna gli errori li commette e allora si dirà che sono gli errori commessi dalla donna ad esasperare la violenza maschile. Ma ognuno intende come sia impossibile non commettere errori 'sotto violenza', sotto oppressione, sotto la sofferenza determinata dall'ingiustizia e dall' invivibilità della condizione in cui viene imprigionata in molto casi la persona offesa.

Occorre poi considerare che una delle prerogative dell'indole femminile è quella di 'salvare la vita' sempre e a oltranza, in essa ricomprendendo anche quella del suo oppressore, dell'uomo violento che gliela rende invivibile: e non è sempre per ragioni di masochismo o di complicità accondiscendente, debole o irresponsabilità che la donna scelga la via della resilienza e che si sforzi di perseguirla. Talora è la oggettiva presenza dei figli di cui è fatta- e si sente- garante e ostaggio a un tempo, a indurla a scegliere per il sacrificio della propria vita.

Ciò che si intende dire è che il mancato discernimento di queste dinamiche reattive è alla base dei così frequenti equivoci che la giurisprudenza attesta di fronte alla interpretazione di fatti e all'applicazione di norme.

Se quanto detto è vero, dobbiamo trarne che sussiste in capo alla persona femminile un rischio esistenziale insito nel suo semplice

appartenere al genere femminile. Tale ‘rischio di genere’ è percepibile in svariati momenti della vita quotidiana di una donna: dagli accorgimenti da adottare in caso di uscite da sole, specie di sera- fino alla rinuncia ad uscire- a quelli da adottare negli ambienti di lavoro in presenza di ampio novero di situazioni che richiedano l’adozione di precauzioni (non restare da sole ecc.); rischi che corrono, per fare solo un esempio, le adolescenti studentesse¹⁹ di fronte agli stessi compagni di scuola; rischio nella partecipazione a feste, festicciole, serate, cene collettive, riaccompagnamenti a casa da parte di colleghi, amici o conoscenti, ecc.; rischio di aggressione occasionale e ‘a ciel sereno’ senza altra riconoscibile ragione se non quella di essere donna. Si aggiungano tutti i rischi già noti a cui la donna è esposta in ambiente domestico, nelle relazioni di prossimità e segnatamente di quelle c.d. affettive.

Una simile precondizione di rischio inscritto nel genere femminile non trova riscontro simmetrico in omologo rischio insito nell’appartenenza al genere maschile.

La mancanza di reciprocità costituisce riprova della presenza di una criticità specifica confitta nella dinamica (còlta nella sua versione patologica) fra generi sul versante femminile. La mancata reciprocità di tali situazioni è riprova della esistenza reale del problema e della sua peculiarità. Possiamo dire allora che sussiste un rischio rispetto al quale la persona femminile, anche adottando le comuni cautele e procurando di elidere ogni altro movente od occasione di conflitto, si trova di fatto senza scampo. tale ulteriore peculiarità che pone la donna nella condizione frequente di non avere scampo: ciò spiega la mancata comprensione della condizione sostanziale di legittima difesa a favore della donna, che non trova riscontro nella lettura consolidata della norma di cui all’art. 52 c.p.

Sulla donna incombe infine anche un importante rischio reputazionale che, sul fronte maschile, si inverte addirittura di segno, nel senso che le stesse ragioni di indegnità femminile si trasmutano in motivi di onore e virtù virile.

Quanto premesso giustifica ancora una volta la presa d’atto della effettiva esistenza di forme di violenza maschile diretta contro ‘la donna in quanto donna’.

Possiamo convenire allora, riassuntivamente che tale espressione sia necessaria a indicare quegli atti di sopravvento violento e di uccisione da parte di un uomo ai danni di una donna che non abbia posto in atto alcuna condotta attiva/aggressiva o che si sia limitata a esercitare un proprio diritto, di contenuto positivo o difensivo²⁰sulla base di un rapporto (stabile

¹⁹ Il riferimento è al recente caso di cronaca che ha rivelato la scoperta di ‘liste di nominativi di compagne predestinate a stupro’ da parte dei compagni studenti nel medesimo liceo.

²⁰ Compreso quello di reagire verbalmente o in ogni altro modo non sproporzionato agli atti di

od occasionale) strutturato a vantaggio dell'uomo quanto al potere e alla forza fisica.

Tale parafrasi può anche essere letta come una definizione di violenza femminicidiaria, sufficientemente descritta in modo sufficientemente chiaro e definito.

1.2. Se si condivide quanto detto e se gli argomenti proposti appaiono plausibili, non ci è difficile comprendere e legittimare un trattamento sanzionatorio più rigoroso per tale fattispecie (senza che esso debba essere l'ergastolo irrogato quale pena fissa, come nel testo di legge oggi vigente).

Premessa la disparità di potere e di forza, sostenuta dalla cultura e codici normativi sociali e giuridici e dalla condizione della donna che si trovi nell'impossibilità di sottrarsi alla sistematica violenza dell'uomo (anche a scongiurare una violenza più grave ai danni propri e dei figli), l'aggravamento del regime sanzionatorio è il 'voto' di disvalore che l'ordinamento assegna all'abuso di una posizione di potere ai danni di persona impossibilitata a difendersene 'impunemente', che bene spesso si è solo sforzata di 'rabbonire' l'uomo, per tutelare al massimo dei propri sforzi la comunità familiare di cui è garante e ostaggio al tempo stesso, o che (negli stessi casi o al di fuori dalle relazioni domestiche) si sia limitata ad esercitare i propri diritti o si sia limitata a difendersi.

La ragione è insita nei connotati abusivi oltre che discriminatori interni alla condotta, tali da rendere doverosa la rilevazione di maggior gravità sul piano penalistico, anche indipendentemente e a prescindere dal peso statistico del fenomeno²¹, quale compito 'naturale' del diritto penale che per definizione è preposto a presidiare e reprimere l'offesa e il disvalore anche del caso singolo. E ciò possiamo verificare passando in rassegna l'intero catalogo dei reati previsti dal codice penale.

1.3. D'altra parte, ascrivere l'insorgenza della violenza di genere ad una posizione di forza strutturata storicamente e culturalmente consente di 'non essenzializzare' la condizione della donna rispetto all'uomo oltre l'ambito definito da tali presupposti, e di non assumere la difesa della donna come difesa apodittica, a prescindere dalla sua reale condizione di svantaggio.

Vi è motivo di ritenere che le stesse remore che insidiano il pieno

prevaricazione subiti dall'uomo.

²¹ Diversamente ritiene Massimo Donini, in Perché non introdurre un reato che c'è già, in Sistema penale, 18.3.2025. La gravità e l'andamento crescente del fenomeno anche nel nostro Paese, quale che sia la percentuale di incidenza sul numero complessivo degli omicidi (taluni dei quali, se commessi da donne ai danni di mariti o conviventi, potrebbero essere letti anche come reazioni di legittima difesa), non possono indurci a rinunciare alla rilevazione di un fenomeno oggettivamente in crescita, a prescindere da considerazioni sulla gravità dell'indice di allarme e sul mancato raggiungimento di una linea di guardia del fenomeno, su scala nazionale.

riconoscimento del fenomeno di un uso della violenza da parte dell'uomo in modo sproporzionato ai danni della donna, siano le stesse che impediscono di riconoscere i casi in cui tale 'eccedenza' discriminatoria non sussiste, per difetto della condizione di asimmetria di potere in ogni suo aspetto tra donna e uomo. E dove l'analisi è lacunosa, carente o errata, allignano i luoghi comuni ed i cliché, sempre nemici del retto discernimento dei fatti delle loro cause e rimedi.

Accade così che il disconoscimento del fenomeno nelle sue reali componenti strutturali possa determinare, per una singolare eterogenesi dei fini, una maggior protezione (per fortuna non sistematica) anche sul piano giuridico accordata oggi a donne che non sono vittime di violenza o di prevaricazione, rispetto a quelle che ne sono vittime reali ed effettive. O può anche accadere che non venga riconosciuta una violenza 'a parti invertite', per esempio ai danni di un uomo) coniuge, ex coniuge o convivente) rispettoso della dignità e dei diritti della donna, la quale abusi di una tutela giuridica non data per casi come il suo e che in ipotesi si avvalga di una posizione di potere quale che sia. che non le compete: ed è quanto accade talora nella casistica giudiziaria e dà origine a un fenomeno ancor oggi non sufficientemente studiato ma di significative proporzioni.

L'osservazione torna utile nel momento in cui siamo chiamati a riflettere, non più sulla sua giustizia, ma sulla esaustività dell'espressione 'violenza esercitata sulla donna in quanto donna' e sulla opportunità di integrarla con le precisazioni necessarie ad evitare equivoci ed abusi.

2. La necessità di una rilevazione giuridico-penale del fenomeno e di una (ragionevole) risposta sanzionatoria

Una volta individuata l'autonomia storica e concettuale del fenomeno, circa la necessità di una sua 'marcatura' normativa credo non possano esservi obiezioni.

Il riconoscimento della peculiarità di un fenomeno passibile di repressione penale è, infatti, il primo dovere del giurista, del legislatore e del magistrato.

Non si tratta solamente di una questione linguistica, nominalistica, di individuazione e di isolamento simbolico del fenomeno: nel che consterebbe una mera funzione culturale-pedagogica di dubbia o denegata competenza del legislatore penale. Si tratta di una competenza prettamente penalistica, considerato che il Legislatore è chiamato a individuare 20 e distinguere fatti e fattispecie anche nominalmente, onde poterli contrastare con i debiti strumenti che ad esso competono, nella piena consapevolezza della natura del fenomeno e della funzione del diritto penale.

E si tratta di non avallare, nel nome della equidistanza e della eguaglianza fra i generi, un sottinteso antropologico-culturale che li mantiene diseguali, così contravvenendo al significato profondo dell'art. 3 c.2 della Costituzione ²²21: dire che uccidere un uomo e uccidere una donna sono due modalità di offesa di beni di eguale valore, significa da un lato dire una cosa così ovvia da essere inutile, dall'altro non cogliere la criminogenesi ab origine diversa che connota l'azione femminicidiaria²³22 .

Nessun dubbio che al dramma che così spesso deflagra nella relazione di genere si debba porre rimedio a partire da una diversa cultura di genere. Ma dobbiamo chiederci se e che cosa spetti anche al diritto, in questa materia, accanto e a rafforzamento dell'educazione civica e culturale, e dopo che la legislazione degli ultimi anni si è fatta seriamente carico di legiferare dettando con norme ad hoc che entrano con decisione nel merito dei rapporti di genere violenti o sopraffattori, che rafforzano in direzione perequativa le posizioni di svantaggio della donna ancora esistenti e che incoraggiano e sostengono la giurisdizionalizzazione delle vicende in precedenza relegate ai vissuti solitari e dolorosi delle donne vittime di violenza a motivo del genere.

Per intercettare un fenomeno di rilevanza penale, il diritto positivo deve nominarlo, definirlo, assegnargli la giusta gravità nella consapevolezza dell'ulteriorità offensiva che la fattispecie penale nuova implica rispetto a quella generale (senza cadere in tentazioni punitive esemplari sproporzionate e addirittura disfunzionali rispetto al fine): ogni femminicidio non riconosciuto e 'mal punito' costituisce premessa di femminicidi ulteriori. Queste ragioni bastano a mio avviso, al dovere legislativo di dare evidenza normativo-penalistica al fenomeno, mediante un marcatore identitario.

Per converso, la mancanza di una chiara distinzione concettuale del fenomeno criminale in esame, determina una serie di conseguenze negative che la giurisprudenza ha pur ampiamente sperimentato fino ad oggi, quali: il mancato riconoscimento della componente femminicidaria presente, con altre, in molti fatti di sangue ai danni di persone femminili;

²² Questa la ragione della produzione normativa degli ultimi anni, sia sul piano civile sia penale, da tutti condivisa, mirata a una tutela rafforzata della condizione di svantaggio fattuale e giuridica in cui si è trovata la persona femminile

²³ La dedotta violazione del principio di eguaglianza trascura di tenere conto la pre-condizione di svantaggio in cui una donna si trova in determinati ambiti relazionali o di contesto, o in particolari aree sociali, con il connesso 'rischio di genere' e la connessa inaccettabile discriminazione, trascurando così la necessità di una 'tutela rafforzata', a fini perequativi delle posizioni, in cui consta il senso profondo del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 c.2 della Costituzione. La Corte Cost. con la sentenza n. 197/2023, come è stato più volte ricordato nell'ambito dell'ampio dibattito richiamato in premessa, ha ribadito il principio ormai incontrovertibile, secondo cui "il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. vieta non solo irragionevoli disparità di trattamento tra situazioni analoghe, ma anche irragionevoli equiparazioni di trattamento tra situazioni tra,loro dissimili"

un uso erroneo, confuso e talora arbitrario delle circostanze che qualificano il reato in senso aggravativo o attenuante; un errato bilanciamento fra le stesse; il fraintendimento di istituti quali, per esempio, la legittima difesa in fatti riconducibili alle fattispecie qui considerate; la forzatura interpretativa delle norme che prevedono sia le circostanze sia cause di giustificazione.

E per certo, mancando le necessarie ‘carte nautiche’, è giocoforza che la condotta femminicidiaria venga considerata (così la maggior parte delle volte) tanto spropositata, dissennata, folle e incomprensibile, da essere al più presto ricondotta alle disfunzioni di una mente disturbata, determinando lo spostamento della interpretazione del fatto penale sul piano psichiatrico-forense, così demandando all’immancabile perizia sulla capacità di intendere e volere la stessa formulazione della contestazione giudiziaria, la qualificazione della fattispecie e il conseguente trattamento sanzionatorio.

Una chiara cognizione delle peculiarità della dinamica criminogenetica a sfondo femminicidiario consente invece al giudice di non forzare le norme, di poter applicare correttamente le giuste circostanze, di poterle bilanciare nella chiarezza e piena consapevolezza degli strumenti di cui dispone, non rispondendo al vero, come è stato detto e si proverà ad argomentare tra poco, che il femminicidio in senso sostanziale sia oggi già punito dalle norme vigenti del codice penale e con lo stesso rigore sanzionatorio.

Infine, la ‘cattura’ categoriale, mediante esatta individuazione nominale e definitoria del fenomeno consentirebbe (o consentirà) una più completa e corretta rilevazione statistica del fenomeno sociocriminale.

Mi limito a fare riferimento a casi tratti dalla mia esperienza giudiziaria e alle relative criticità di inquadramento normativo e di trattamento sanzionatorio delle fattispecie verificate. Schematicamente: a) mancata chiarezza di rapporto tra l’aggravante del futile motivo e movente femminicidiario spesso interpretati in rapporto di elisione fra loro; b) l’attestata sussunzione del movente femminicidiario, quando riconosciuto in fatto, nell’aggravante del motivo abietto (obiettivamente improprio); c) la riconduzione del movente femminicidiario alla costellazione delle circostanze attenuanti (comuni tipiche o generiche atipiche) dello stato d’ira, del concorso del fatto doloso della persona offesa, del delitto passionale o d’impeto, dell’acting-out da discontrollo emozionale, o della provocazione; d) il dilemmatico e contraddittorio bilanciamento tra le predette circostanze attenuanti (spesso riconosciute prevalenti) e il movente femminicidiario accertato in fatto.

In altre parole, la previsione di una circostanza ad hoc, adeguatamente descritta, come in questa sede si auspica), renderebbe tutto più chiaro ed

eviterebbe quasi tutti gli equivoci, le forzature interpretative o i dilemmi che la giurisprudenza degli ultimi anni attesta in abbondanza.

Analoghe criticità si registrano sul piano del ‘trattamento’ del condannato in fase di esecuzione penale da parte del magistrato di sorveglianza, attesa la mancanza di strumenti idonei a gestire il tema centrale della pericolosità rispetto alla reiterazione di reati simili, qualora la matrice ‘femminidicaria’ sia sconosciuta.

Ed invero: come potrà avere efficacia un trattamento ‘rieducativo’ se non viene inquadrata correttamente la cultura e la personalità del condannato? Quali ragioni sopravvivono allora per non introdurre una fattispecie (aggravante, secondo l’opzione di chi scrive) specifica di femminicidio?

3. Come isolare una fattispecie femminidicaria all’interno di quella onnicomprensiva di omicidio, individuandone i tratti di specificità, peculiarità, distinzione: la definizione di femminicidio o di movente femminidicario

3.1. Se condividiamo le considerazioni che precedono, non possiamo non riconoscere una fisionomia ontologicamente diversa e autonoma alla fattispecie femminidicaria (reato-base o aggravante che essa sia) rispetto a quella dell’omicidio di un uomo o di una donna per tutte le cause diverse dalla causa di genere: giacché nessuno dubita che l’uccisione di una donna per motivi predatori, per finalità di lucro o di criminalità economica in generale, per motivi di criminalità organizzata, usura, traffico di droga, per motivi di eredità ecc., nulla abbia a che fare con la fattispecie di femminicidio che stiamo considerando.

Seguendo questa direttrice di pensiero apparirebbe *prima facie* più coerente la creazione di una fattispecie del tutto distinta - qual è il reato-base di femminicidio oggi introdotto dalla legge 181/2025 e inserito nel codice penale col nuovo articolo 577 bis- : una sorta di pianta del tutto autonoma, a significare la natura ontologicamente diversa del femminidicario rispetto all’omicidio in generale, piuttosto che pensarla come un ramo laterale della medesima pianta. E tuttavia, considerata la formulazione essenziale e minimale della fattispecie generale di omicidio ex art. 575, l’introduzione di una fattispecie femminidicaria in forma e con funzione di aggravante non ci appare meno idonea a conferire la necessaria caratterizzazione autonoma al delitto di femminicidio. La puntuale descrizione della circostanza aggravante basterà a connotare con la dovuta specificità l’intera fattispecie aggravata complessiva contestabile, i cui tratti di peculiarità essenziali si evincono già direttamente, come visto, alla stregua della normativa convenzionale internazionale richiamata.

La Direttiva UE 1385/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.5.2024 mette a fuoco il cuore della specificità della violenza contro la persona femminile in tutte le sue espressioni fino alla uccisione nel suo essere espressione della persistenza della discriminazione strutturale nei confronti delle donne, derivante da rapporti di potere storicamente iniqui tra donne e uomini. È una forma di violenza di genere principalmente inflitta a donne ragazze bambine da parte di uomini. È radicata nei ruoli, nei comportamenti, nelle attività e negli attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini. (punto 10); la direttiva espressamente si esprime in termini di “specificità della violenza contro le donne e della violenza domestica” (punto 31) “che rende necessaria la creazione di un complesso di norme che affrontino il problema persistente della violenza contro le donne e della violenza domestica in modo mirato e rispondano alle esigenze specifiche delle vittime di violenza” ed altresì articola le forme di violenza sottolineando i vari profili del ‘rischio di genere’: rischio per la sicurezza, rischio reputazionale, rischio di ritorsioni e reazioni punitive.

Né resterebbe oscurata - qualora la componente femminicidiaria fosse prevista come aggravante - l’attitudine plurioffensiva del reato, giacché già sulla base della normativa vigente siamo da anni abituati alla legittimazione processuale di associazioni femminili o Comuni, quali parti civili costituite o enti esponenziali, all’interno di processi per casi di femminicidio riconosciuto di fatto e in linea meramente sostanziale.

Con riguardo alla denominazione di femminicidio, ci limitiamo a ricordare che, come noto, il termine è stato coniato nel 1992 da Diana Russell e Jill Radford ²⁴24: il termine può piacere o meno ma esprime sinteticamente il fenomeno, mediante un marcatore linguistico chiaro, e comunque si è ormai storicizzato in questa versione nominale. Il Legislatore l’ha adottato e dunque non ci è utile discutere in questa sede su alternative più soddisfacenti o più eufoniche di quella ormai invalsa nell’uso anche giuridico ‘comune’.

3.2. Sul piano descrittivo-definitorio, la formulazione dell’atto estremo, il femminicidio appunto, la norma deve prendere le mosse da queste definizioni²⁵.

²⁴ Nel libro *Femmicide: the Politics of Woman Killing*, Nel 1993 la antropologa messicana Marcela Lagarde estese il termine a ricomprendere tutte le condotte attive o passive di discriminazione e trascuratezza, anche istituzionale, nei confronti delle donne fino procurare alla loro sparizione fisica e invisibilità.

²⁵ Si trascrivono per confronto l’originaria e la successiva formulazione della norma come modificate in sede di vaglio parlamentare: A)- d.d.l. C 2528 nella formulazione originaria definiva il femminicidio la condotta preordinata a cagionare la morte di una donna, realizzata “*come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna, o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità*” . B) testo modificato a seguito

Su piano descrittivo il femminicidio è l'uccisione di una donna (primariamente o concausalmente) in quanto donna, con tale espressione intendendosi, come si detto, il riferimento a quelle condizioni oggettive di disparità, svantaggio e rischio relazionale in cui la persona femminile si trova in concreto rispetto all'autore, e con abuso di tale condizione di potere e forza da parte dello stesso, in assenza di condotte della vittima attive significative o diverse dall'esercizio di suoi diritti.

Ciò che connota il femminicidio è dunque proprio l'assenza di condotte della vittima, nella criminogenesi del delitto, espressive di istanze diverse dall'esercizio dei propri diritti, diritti che vengono riconosciuti all'uomo che lede quelli della donna.²⁶ Questi sono i connotati di cui sembra mancare il chiaro riferimento nella formulazione attuale della norma.

Sotto il profilo della formulazione legislativa, d'altra parte, essa non può che essere 'aperta', così come lo è la fattispecie tipica dell'omicidio in generale, quello che da sempre conosciamo.

Anche sotto il profilo delle motivazioni dell'autore, non occorre elencare (tutti) i possibili moventi caratterizzanti un femminicidio, giacché molteplici e mai esaustivi, sia pure facendo menzione dei più frequenti (quali la misoginia, la limitazione della libertà della donna, la possessività, la frustrazione da abbandono, la coartazione ecc.): come appare nella descrizione di cui al reato ex art. 577 bis introdotto dalla legge 181/2025.

Sul piano dei principi di diritto, ben fondate sono dunque le ragioni addotte da quei giuristi che contestano alla norma come attualmente formulata un deficit di determinatezza, chiarezza, tassatività e quindi una prognosi quasi certa di morte della stessa per disapplicazione.

E nessun'altra ragione può ostare all'introduzione di una fattispecie femminicidiaria se non la deroga ai principi di determinatezza, oggettività della fattispecie – necessari anche ad una sua applicazione giurisprudenziale uniforme (con lesione del principio di certezza del diritto)- la quale, come autorevolmente notato, costituisce il primo vulnus della norma così come oggi proposta, con il conseguente rischio di disapplicazione sia per ragioni di difficoltà della prova delle singole

dell'approvazione del d.d.l. del 23.7.2025 in Senato, e conservato dalla norma oggi vigente: “ *Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con l'ergastolo*”. In tale formulazione il ‘femminicidio è diventato legge. “*Fuori dai casi di cui al primo periodo si applica l'art. 575*” ; “*si applicano le circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 e 577*”.

²⁶ Addirittura, nella maggioranza dei casi si rileva che la violenza dell'uomo aumenta tanto più la donna si sforzi di tenere condotte meramente omissive, acquiescenti e persino a favore e a sostegno dell'uomo. In ciò la peculiarità, la assoluta singolarità della fattispecie criminale, che la distingue da ogni aspecifico omicidio.

motivazioni (presentate come ‘oggettive’ ma sostanzialmente ‘soggettive’) sia perché il movente femminicidiario spesso non si presenta se non di rado, solo, allo stato ‘puro’, ma più spesso mascherato (se pure sempre riconoscibile) da fattori trigger o ‘di copertura’, e spesso effettivamente con ruolo concausale rispetto ad altre cause concorrenti.

4. Le difficoltà attestate in giurisprudenza sul piano della qualificazione circostanziale del fatto e dell’applicabilità o meno della legittima difesa.

4.1. Si è detto come, in assenza di previsione normativa specifica il disvalore insito nella radice femminicidiaria di una gran parte dei delitti con vittime femminili, abbia irretito la giurisprudenza in una distretta senza uscita ovvero determinando esiti applicativi che si espongono a una serie di criticità, quando non di censure vere e proprie.

Una parte della giurisprudenza ha tentato di sussumere il proprium della geno-dinamica femminicidiaria all’interno dell’aggravante del motivo abietto o del motivo futile (art. 61 n. c.p.)²⁷ : sforzi che, per quanto apprezzabili, non convincono appieno, giacché il movente femminicidiario non può integrare in senso proprio né un motivo futile né un motivo abietto.

Poiché peraltro nella prevalenza dei casi la matrice femminicidiaria (da precedente passione nutrita per la vittima, gelosia, frustrazione da rifiuto ecc.) è stata ritenuta, anche in sede di legittimità, incompatibile con la futilità dei motivi, la giurisprudenza spesso ha dovuto disconoscere la componente femminicidiaria e valorizzare i soli motivi ‘trigger’ per poter accreditare e motivare l’aggravante del futile motivo e poter applicare la pena dell’ergastolo, ritenuta congrua nel caso di specie²⁸ .

²⁷ Si rinvia alle pronunce della Corte di Cassazione in cui si è ritenuto che la gelosia, per esempio (uno dei più frequenti motivi scatenanti di femminicidi) possa assumere i tratti di ‘motivo futile o abietto’ quando ricorra un’abnormità dello stimolo possessivo verso la vittima o quando sia espressione di uno spirito punitivo, mentre non possa definirsi futile motivo quando espressione della tempesta emotiva suscitata dal timore di vedere infranto il proprio modello di famiglia e di perdere la propria compagna (in caso di scoperta di relazione extraconiugale di quest’ultima): cfr. Cass.30375 del 24.7.202224 e sentenze ivi richiamate. Si richiama anche Corte Assise Bologna (omicidio Matteuzzi), sentenza 8.3.2024, in cui il motivo di gelosia nel caso in esame è stata ritenuta tale da integrare l’aggravante del motivo abietto, per il grado di irragionevolezza, rabbiosità, volontà di riaffermare il proprio ruolo e per lo sfondo punitivo.

²⁸ Cito un caso giudiziario di mia esperienza in cui l’uccisore, serrato corteggiatore della donna e da lei ripetutamente rifiutato con conseguenti e frequenti manifestazioni di ‘escandescenze’ quando la vedeva in compagnia di altri, intratteneva con la vittima anche un rapporto dare-avere di cocaina (e relativi conti aperti di debito credito, se pure di modesta entità). Un pomeriggio va a trovarla donna senza preavviso, tira con lei e a una risposta di lei un po’ sprezzante s’impenna e dà inizio a una azione di aggressione con coltello che si conclude con la morte della donna. La sentenza riconobbe solo il futile motivo(la disputa sull’entità della cocaina e il suo prezzo) scansando del tutto la tematica di gelosia e sopruso di genere, nel timore che la presenza della tematica ‘passionale’ potesse minare la saldezza del futile motivo; in altre parole il risultato ‘di giustizia’ perseguito ha comportato una forzatura giuridica, che non sarebbe stata necessaria in presenza di una circostanza aggravante specifica

Vi è poi una parte di giurisprudenza che ha misconosciuto e misconosce la valenza aggravativa della motivazione femminicidaria facendo ampio ricorso, con finalità attenuative della gravità delle condotte di uccisione, alle categorie dello stato passionale, del grave turbamento emotivo, dell'eccesso amoroso possessivo, della prostrazione da abbandono, del c.d. 'dolo d'impeto'²⁹, ovvero dello stato d'ira e di altri sentimenti 'giustificativi' della condotta dell'autore³⁰, ricorrendo agli elementi di cui all'art. 133 c.p. o alle circostanze attenuanti comuni o generiche.

Come si intende, oltre alla criticità di evidenti forzature interpretative, la mancanza di una previsione ad hoc determina importanti e inaccettabili difformità applicative, da corte a corte, da giudice a giudice, aprendo la breccia ai vissuti e alle convinzioni personali di ciascun giudice.

Molto si è scritto a proposito dei presupposti di applicazione delle circostanze attenuanti generiche nei reati di 'femminicidio'³¹.

a matrice 'femminicidaria' Casi simili si presentano quante volte donne che esercitano la prostituzione vengono uccise sul pretesto di una disputa sul prezzo (per esempio sulla disparità di valore tra dose di cocaina offerta in pagamento e prestazione): il puro pretesto di una matassa motivazionale assai più ampia viene prescelta per conferire saldezza alla motivazione della sentenza di condanna.

²⁹ Scrive F. Filice in proposito: "Questo orientamento – a prescindere dalla sua condivisibilità, che comunque non è scontata – si è formato in casi in cui è stato particolarmente valorizzato, nell'agente, il dolo d'impeto: cioè un finalismo immediato verso l'azione omicidaria, il cui proposito e la cui realizzazione si siano susseguiti a strettissimo giro proprio perché l'autore agiva sotto l'effetto della spinta emotiva del momento. Applicare questo modo di ragionare al femminicidio e, più in generale, alla violenza di genere, significa ridurre il tutto all'atto finale, all'accesso emotivo conclusivo; e significa quindi occultare tutto il prima; significa tralasciare il previo consolidarsi, nell'agente, di una dinamica di genere intrinsecamente viziata da complessi identitari di dominio/fusione maschile di/con il femminile: dinamica a cui fa necessariamente da pendant una visione sociale della donna comunque su un piano di disparità di potere all'interno della coppia, e quindi all'interno della famiglia e nella società. Inoltre (anzi, proprio per questo) questi stati emotivi eccezionali sono [...], inevitabilmente di tipo reattivo: cioè vengono determinati, nell'uomo autore di violenza, da comportamenti della donna vittima: la quale, ad esempio, non corrisponde il suo sentimento o la sua attrazione, lo vuole lasciare oppure lo tradisce. Ed è quindi a questi comportamenti della vittima che si finisce così per attribuire rilievo penale con il meccanismo tipico del "concorso di colpa": perché in tanto si diminuisce la pena all'autore del femminicidio in quanto lo si riconosce affetto da uno stato emotivo determinato da ciò che gli ha fatto la vittima, o meglio da ciò che è stata la vittima.

³⁰ Dover chiamare motivo 'passionale' o 'dolo d'impeto', quella che è l'esplosione della istanza femminicidaria di base, significa non solo equivocare i termini ma incorrere nel grave errore di qualificare come circostanza attenuante quello che è il fattore scatenante che la norma penale mira a contrastare, vanificando la funzione repressiva (e anche general-preventiva) che appartiene alla norma penale.

³¹ "Si lasciano menzionare, senza tuttavia censurare il percorso motivazionale, poggiando su fatti storici che solo i Giudici di merito conoscono, le formule usate in due recenti sentenze emesse in casi di c.d. "femminicidi", solo con riferimento alla potenza delle espressioni usate, per vero insolite nel misurato linguaggio giudiziario-giudicante: mi riferisco ad espressioni come "L'aver agito sotto la spinta di uno stato d'animo molto intenso, non pretestuoso, né umanamente del tutto incomprensibile"; l'aver agito in istato di "grave turbamento emotivo", definito anche in termini di una "tempesta emotiva". Le espressioni sono state usate in sentenza a motivazione di importanti riduzioni di pena in due casi di "femminicidio" (cfr. le sentenze del Tribunale di Genova e della Corte di Assise di Appello di Bologna"- F. Filice, Femminicidi di Bologna e Genova: perché quelle sentenze potrebbero sbagliare, in *Questione giustizia online*, 15 aprile 2019 - www.questionegiustizia.it/articolo/femminicidi-di-bologna-e-genova-perche-quellesentenze-potrebbero-sbagliare_15-04-2019.php

Anche in questi casi la consapevolezza dei redattori di tali sentenze non è completa, ma offuscata da pregiudizi o precondizioni culturali.³²

Osserva acutamente Fabrizio Filice³³ “non è il quantum di pena il punto della questione. Il punto è invece profondamente, drammaticamente giuridico: perché lo stato emotivo di carattere eccezionale in cui hanno agito quegli imputati – determinato dall’abbandono nel caso di Bologna e dai tradimenti nel caso di Genova – e al quale si è deciso di attribuire valore attenuante è esattamente quella spinta identitaria e incontrollabile del maschio che sta, come si è visto, all’origine della violenza di genere e che anzi ne costituisce, dal punto di vista individuale e sociale, il catalizzatore. Attribuirgli valore attenuante significa quindi attribuirlo proprio all’origine del problema: e così in qualche modo legittimarla, o meglio contribuire a garantirle un’aspettativa di tolleranza sociale, quando invece sarebbe compito del diritto, in tutti i settori, quello di espungerla radicalmente dall’area del socialmente accettabile”. E ancora: “Con ciò si svela la falsa neutralità della professione di indifferenza assiologica del diritto penale: posto che sentenze che in qualche modo abdichino alla missione di espungere dall’area del socialmente accettabile lo stereotipo di genere maschilista, di fatto si risolvono in un attacco, per nulla neutrale, al bene giuridico che dovrebbero invece proteggere: bene giuridico che, nei reati di genere, si identifica non solo con la sopravvivenza e l’incolumità della vittima, ma anche con la sua identità di genere e con la connessa libertà di autodeterminarsi rispetto al genere: la quale, come abbiamo visto, è ormai immanente al nucleo di protezione costituzionale degli articoli 2, 3, 29 e 32 della Costituzione e costituisce certamente un bene giuridico di derivazione costituzionale ed europea”. [...] È per questo che non ritengo scientificamente corretta l’applicazione, nei casi di reati di genere, dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale gli stati emotivi o passionali, pur non escludendo né diminuendo l’imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche (tra le sentenze più recenti in questo senso, Cassazione, Sez. 1, n. 7272 del 5 aprile 2013, Rv. 259160)”.

Evidente il vizio di tautologismo interpretativo, per il quale la ragione

³² “Il problema si è rilevato in tutta la sua importanza con il dibattito sollevato dalle sentenze della Corte d’appello di Bologna del 14 novembre 2018 (femminicidio di Olga Mattei) e del giudice dell’udienza preliminare di Genova del 5 dicembre 2018 (femminicidio di Angela Coello Reyes). In entrambi i casi le/i giudici hanno ritenuto di riconoscere agli imputati, legati alle vittime da relazioni affettivo-sessuali entrate profondamente in crisi al momento del fatto, le attenuanti generiche: motivandole, anche ma nondimeno, con il riconoscimento di un valore attenuante allo stato emotivo instauratosi nell’autore del delitto, [Filice, cit.] delitto in reazione a comportamenti relazionali della vittima [...]”, rifiuto nel primo caso, il tradimento nel secondo”.(F. Filice).

³³ I passaggi in sono tratti dal saggio di F. Filice (Giudice presso il Tribunale di Vercelli): *Femminicidi di Bologna e Genova :perché quelle sentenze potrebbero sbagliare*, in *Questione giustizia fasc. 4/2019*

aggravatrice del disvalore del fatto in concreto diviene, per una sorta di eterogenesi dei fini, l'argomento che supporta e giustifica il riconoscimento delle *circostanze attenuanti*.

Importante peraltro avvertire che, in presenza di più componenti, sarà giustificato e doveroso contestare entrambe le aggravanti: quella del futile motivo (con riferimento alla circostanza scatenante del magma che già 'bolliva' nel cratere dell'autore, la quale diviene allora anche spia della motivazione femminicidiaria in ragione del genere) e quella (di cui si auspica la previsione normativa) femminicidiaria.

4.2. Ricordo con perdurante sentimento di conflitto tra coscienza e norma, la mia prima Corte di Assise in cui l'imputata, che aveva ucciso il marito che la maltrattava da anni, fu condannata a 19 anni di reclusione, su conforme richiesta mia, allora pubblico ministero alle prime prove³⁴: la donna versava in condizioni oggettive di legittima difesa 'preventiva', in una lettura notevolmente estensiva (all'epoca inimmaginabile!), per quanto giusta, della norma di cui all'art. 52 c.p. Neppure il difensore si appellò a questa norma.

Come vedremo tra poco, oggi la donna omicida rischia una risposta sanzionatoria ancora più rigorista di allora, come conseguenza del regime speciale del concorso fra circostanze aggravanti e attenuanti ex art. 577 u.c. c.p. nel testo novellato³⁵.

È noto che la giurisprudenza di merito più recente, per fini equitativi, si è sforzata di giustificare giuridicamente una importante riduzione di pena per la donna omicida, sistematicamente fatta bersaglio di violenze da parte del marito ucciso, e che abbia paventato una recrudescenza imminente e devastante della violenza dello stesso con rischio di morte propria e dei figli, utilizzando la norma sulla scriminante putativa ex art. 59 u.c. c.p. e riqualificando l'omicidio come colposo (determinato da errore colpevole sulla sussistenza dei presupposti della legittima difesa): mi riferisco alla nota e recente sentenza della Corte d'Assise di

³⁴ Corte di Assise Pesaro, 1988, imp. Maria Amadori, condanna a 19 anni di reclusione su conforme richiesta del P.M. Un'anziana contadina, madre di tre figli adulti e in forte apprensione per lei, dopo il rientro a casa del marito a tarda notte e in stato di ubriachezza aggressiva, sicura che sarebbe stata battuta anche quella sera, come accadeva ogni sera da vent'anni, dopo averlo visto affacciarsi dalla finestra del bagno, lo prese per le gambe malferme e lo spinse da dietro facendolo cadere a terra, in strada, dove morì sul colpo.

³⁵ Le circostanze aggravanti previste in caso di particolari rapporti da vincoli di sangue, o da stabile relazione affettiva o di convivenza, per effetto delle riforme legislative pur dettate dall'intento di valorizzare su piano sanzionatorio i delitti di 'femminicidio', e soprattutto a seguito dell'introduzione del c.d. codice rosso (L. 69/2019), sono state costruite come circostanze ad effetto speciale, in parte di tipo indipendente (nei casi in cui prevedono pena edittale diversa dal reato base: es: da 24 a 30 anni come si legge nell'art. 577 c.2) e in parte di tipo autonomo, a pena fissa (ergastolo), con divieto di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti inerenti ai rapporti personali particolari tra autore e vittima.

Alessandria.³⁶

Altra giurisprudenza in modo ancora più radicale e dilatando interpretativamente il requisito dell'attualità del pericolo, ha accreditato direttamente in questi casi, a favore dell'uccisore-donna oggetto di maltrattamenti, la sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa ex art. 52 c.p. (così Tribunale Tivoli).³⁷ Il GIP del Tribunale di Tivoli ha infatti ritenuto che il requisito dell'attualità del pericolo in reato abituale (diverso dal reato permanente, sia pure in *bonam partem*) vada declinato in termini di 'presenza', di 'imminenza' e di 'perduranza in forma latente', in considerazione del particolare stato psicologico in cui versa la donna autrice di omicidio; della imprevedibilità della riaccensione della violenza dopo l'intervallo di quiete apparente; della valorizzazione del ciclo della violenza. Il requisito della mancanza di soluzioni alternative quali la fuga, può inoltre, in via interpretativa, essere superato dall'obiezione di una fuga impossibile de facto, o di una fuga che aggraverebbe lo stato di minacciosità del partner, acutizzando il pericolo imminente per l'integrità fisica e la vita.

Assai significativa, anche perché risalente al lontano 1976, la sentenza della Corte d'Assise di Como (sent. 7.4.1976) confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano (sent. 19.4.1977, Pres. Pajardi)³⁸ che ritiene la non punibilità per legittima difesa dell'imputata che aveva ucciso il marito brutalmente maltrattante, nel sonno, usando la stessa pistola che quest'ultimo aveva riposto, carica, sotto il cuscino: gli argomenti appaiono, alla rilettura di oggi, modernissimi, valorizzando la situazione oggettiva di non avere scampo che ha obbligato la donna in presenza di un pericolo attuale ancorché sospeso a 'reagire in autodifesa preventiva.

La Suprema Corte di Cassazione tuttavia non ha mai accreditato una lettura così estensiva dei presupposti di cui all'art. 52 c.p.³⁹

Talora la giurisprudenza ha fatto ampio ricorso a perizie psichiatriche nell'intento di accreditare uno stato sia pure transitorio di dissociazione psicotica di donne omicide perché pesantemente maltrattate: sempre a fini

³⁶ Corte Assise Alessandria, sent. del 4.7.2022, condanna per omicidio del coniuge, riconosciuto l'errore colpevole su cause di giustificazione ex art. 59 u.c., ad anni 4 e mesi 10 di reclusione; cfr. anche Corte di Assise Appello Torino 13.1.2025 (assoluzione per legittima difesa del diciannovenne che uccise il padre tiranno per liberare sé e la famiglia dalle continue vessazioni).

³⁷ Ancora più netta e radicale la già richiamata motivazione del decreto di archiviazione del Tribunale di Tivoli, su conforme richiesta del P.M., che così si esprime, nel sostenere la sussistenza della "configurabilità di una condotta scriminata da legittima difesa: pericolo imminente, non alternative, reazione proporzionata all'offesa, escluso l'eccesso colposo; attualità e necessità" (ord. 14 .5.2020, GIP Tribunale Tivoli).

³⁸ Cfr. Corte d'Assise d'Appello di Milano, 19.4.1977 in Indice penale, 1979 p. 135 e s.

³⁹ Interessante rievocare i termini del dilemma che infine scioglie il personaggio del Presidente della Repubblica nel film "La grazia" di Sorrentino, concedendo la grazia a favore della condannata per omicidio del marito, anche in questo caso nel sonno, come epilogo di una convivenza di atroce maltrattamento subito.

diminuenti o elusivi di responsabilità penale.

Altri ha proposto l'eccezione di incostituzionalità della pena per evidente sproporzione, ritenendo in particolare incostituzionale il divieto di prevalenza ex art. 577 u.c. delle circostanze attenuanti nei casi di omicidi da parte di donne sotto sindrome di BWS – Battered Woman.

Ma le soluzioni-rimedio, per quanto bene e volentiersamente motivate, presentano tutte delle 'forzature' applicative facilmente riscontrabili e soprattutto facilmente contrastabili.

Così stando le cose, le soluzioni prefigurabili sono le seguenti: introduzione di una fattispecie di legittima difesa ad hoc, che riformuli nei debiti casi i predicati del pericolo esimente (sotto il profilo dell'attualità e della inevitabilità) ovvero di un reato generale di omicidio 'minore' per determinate cause, non distinto per genere, ma adatto a ricomprendere le peculiari condizioni in cui viene a trovarsi una donna maltrattata che non trovi altra scelta dall'omicidio, alla maniera degli ordinamenti penali tedesco e austriaco.

Tale esigenza è ancor più reclamata dopo l'introduzione di una fattispecie femminicidiaria autonoma.

Per completezza di trattazione, si segnala altresì la opportunità di modificare l'aggravante ex art. 576 n. 5.1. c.p. giacché la giurisprudenza anche recente dimostra come sia impervia la prova dell'aggravante costituita dalla concomitante condotta di stalking se il richiamo al reato di atti persecutori comprende anche il requisito dell'evento e dunque la sua prova, acquisibile solo per via testimoniale o documentale quando la vittima sia stata uccisa. L'aggravante invero dovrebbe legittimarsi sulla sussistenza comprovata di una condotta 'oggettiva' di stalking, idonea a determinare l'evento del reato corrispondente, senza esigere la prova dell'evento, pressoché irraggiungibile nei termini di certezza oltre ogni ragionevole dubbio⁴⁰ .

5. La fattispecie femminicidiaria: reato autonomo o circostanza? Le ragioni a favore della seconda opzione. Argomenti a favore della istituzione di autonoma aggravante anziché di reato-base.

Le alternative che si presentavano dunque al Legislatore (ora superate dall'entrata in vigore della legge citata) erano almeno tre . La prima: formulazione della norma nei termini che si è provato a formulare più sopra e che prevede il reato autonomo di femminicidio in forma molto essenzializzata, emunta da connotati esplicativi ed esemplificativi per definizione non esaustivi (e di fatto anche ostatici, come detto, ad un'applicazione della norma a tutti i casi in cui la componente

⁴⁰ Cfr. sentenza Corte Assise Venezia 3.12.2024, dep. 8.4.2025, Turetta-Cecchetti

femminicidiaria non compare esclusiva e dominante); la seconda: formulazione di un reato-base (o di una circostanza specifica) in termini ‘aperti’ con rinvio ad una norma di pura ‘definizione’ (così come il Legislatore usa in altri rami del diritto: vedi in materia tributaria⁴¹, che avrebbe potuto recepire tutti i tratti menzionati dalle definizioni di diritto internazionale; la terza: la costruzione di una circostanza aggravante formulata con le stesse modalità sopra descritte (supportata o meno da una norma descrittiva di pura definizione) e da inserire in aggiunta a quelle già presenti agli articoli 576 e 577 c.p., ad evitare che i connotati specifici della condotta femminicidiaria possano essere assorbiti, elisi o resi soccombenti rispetto alle altre circostanze normativizzate.

Se valutiamo l’opportunità sul piano giuridico-penalistico dell’introduzione di una fattispecie autonoma di femminicidio, accantonate in questa sede le criticità rilevate sul piano della formulazione e tipizzazione legale, ci accorgiamo che la previsione sanzionatoria estende ai casi concreti lasciati scoperti dalle aggravanti attualmente previste (dagli artt. 576 e 577 c.p.), la pena dell’ergastolo, allungando su di essi l’ombra della pena massima dell’ergastolo prevista per di più come pena fissa e parzialmente blindata.

In caso di riconoscimento di una (sola) circostanza attenuante, e, in presenza di una o più circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 e 577, in caso di ritenuta prevalenza della prima su queste ultime, la pena viene stabilita in misura non inferiore a 24 anni; in caso di riconoscimento di più attenuanti, anche in concorso con aggravanti rispetto alle quali le attenuanti siano ritenute prevalenti, la pena non potrà essere inferiore ad anni 15.

Rispetto al regime delle circostanze aggravanti che comportano ergastolo, previste per l’omicidio in generale dall’art. 576 o dall’art. 577 (limitatamente alle aggravanti della premeditazione, dell’uso di mezzo insidioso, dei motivi abietti o futili e della crudeltà), regime che, quanto al concorso con le attenuanti (una o più di una) ammette giudizio di equivalenza e prevalenza in grado di abbassare la pena a 21 anni (in caso di equivalenza), in caso di prevalenza di una sola circostanza, fino a 14 anni e, in caso di più attenuanti prevalenti fino a 10 anni (art. 63 c.p.), il regime sanzionatorio dell’attuale art. 577 bis di nuovo conio è sicuramente assai più severo, giacché il divario tra i due regimi, osservato sul minimo concedibile negli stessi casi è, come si è visto, da 14 a 24 anni in caso di un’attenuante prevalente e in caso di più attenuanti prevalenti, da 10 anni a 15 anni.

Il divario si rovescia o si annulla, in caso di uccisione di persona legata

⁴¹ Norma definitoria, similmente a quanto prevede il titolo I del D.L. 74/2000 intestato alla Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA”,

dai particolari vincoli di cui all'art. 577 c.1 n. 1 e 577 c.2., casi per i quali l'art. 577 u.c. prevede divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti (una o più di una) attestandosi, sempre sulla base dei minimi concedibili, e in caso di attenuanti equivalenti, fra una pena minima per l'omicidio comune, di 21 anni (casi di cui all'art. 577 c.1: coniuge anche separato, controparte di unione civile stabile convivenza o relazione affettiva) o di 24 anni (casi di cui all'art. 577 c.2: coniuge divorziato, controparte di cessata unione civile, cessata relazione affettiva o convivenza, fratelli e sorelle, affini o persone legate da vincolo di adozione, se vittima maggiorenne), rispetto a una pena minima, in caso di femminicidio con riconoscimento di un'attenuante prevalente o di più attenuanti prevalenti, di 24 anni o 15 anni.

E se consideriamo il caso di donna omicida del coniuge o di persona legata da uno dei vincoli indicati dall'art. 577 c. 1 n. 1 o anche dal comma secondo del codice penale, e che abbia ucciso, in ipotesi, 'per difesa ed esasperazione' (condizione per la quale il Giudice di legittimità ancor oggi non riconosce l'applicabilità della legittima difesa ex art. 52 c.p., ella si troverà paradossalmente in una condizione peggiore rispetto all'uomo femminicida al quale sia pur contestato il reato ex art. 577 bis c.p: la donna sarà sanzionata, in presenza anche di più attenuanti equivalenti, ad una pena minima non inferiore ad anni 21 o 24 anni (vigendo il divieto di prevalenza ex art. 577 u.c. c.p.) , mentre il femminicida al quale competano più circostanze attenuanti, in ipotesi le stesse, potrà vedersi applicata una pena di 15 anni.

Il rapporto con il reato di omicidio nella forma generale è tale per cui o la pena per il reato si presenta in concreto come assai più severa (talora in modo rigido e insensibile a variabili del caso concreto) ovvero persino più mite, così frustrandosi gli effetti aggravativi dichiarati.

Complessivamente, e al di là dell'esempio sopra riportato, il regime sanzionatorio conseguente all'introduzione del reato autonomo di femminicidio rivela, all'analisi comparativa tra delitto di omicidio generale e delitto speciale di femminicidio, una sostanziale irrazionalità, disfunzionalità e dislivelli di trattamento non giustificati dalle gravità dei casi singoli.

Ben diversi i vantaggi a sostegno della scelta di una circostanza aggravante 'femminicidiaria' inserita come aggravante aggiuntiva e specifica nell'art. 576 o 577 c.p., rispetto alla quale sia previsto il divieto di concorso con le circostanze attenuanti generiche in virtù di previsione specifica.

In questo caso: a) sarà impedita la confusione tra aggravante femminicidiaria (formulata nei termini indicati) e aggravante dei motivi abietti e futili perché si tratterà di casi e aggravanti concettualmente e

normativamente distinte; b) sarà precluso il contestuale riconoscimento delle circostanze attenuanti corrispondenti quante volte il movente sia presentato come passionale o stato d'ira; c) sarà introdotta con chiarezza di termini l'aggravante femminicidiaria portatrice del disvalore di cui il diritto penale deve farsi carico; d) la circostanza introdotta per il reato di uccisione troverà piena armonizzazione con le aggravanti femmini-lesive giustamente introdotte dal disegno di legge per i reati di maltrattamenti, lesioni aggravate, mutilazioni genitali, stalking e interruzione non consensuale di gravidanza.

L'introduzione di una specifica e speciale aggravante femminicidiaria dell'omicidio sarebbe in grado di impedire, in particolare, che il Giudice possa, come oggi può fare (per esempio per plausibili ragioni di difficoltà probatoria), anche in presenza di una causa dominante o una componente femminicidiaria del delitto, disapplicare la norma autonoma speciale introdotta all'art. 577 bis c.p., refluendo sempre dalla norma speciale a quella generale.

6. Il femminicidio non è già punito

Non ritengo che risponda al vero che il 'femminicidio' sia già punito alla stregua delle norme vigenti.⁴² 42

Vero che la pena dell'ergastolo (ma è cosa diversa) è già oggi irrogabile per fattispecie riconducibili (interpretativamente e con le rilevate forzature, ma non normativamente) all'attuale femminicidio, per effetto delle aggravanti elencate nell'art. 576 c.p. primo comma n. 1) del motivo abietto; del motivo futile; dell'uccisione della donna "in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti" (572 c.p.); dello sfregio (583 quinquies); della prostituzione e pornografia minorile (artt. 600 bis e ter c.p.); della violenza sessuale (609 bis) o di atti sessuali con minorenne (609 quater); della violenza sessuale di gruppo (609 octies); dell'atto se commesso dall'autore del delitto di atti persecutori (art. 612 bis) nei confronti della stessa persona offesa e (art. 577 c. 1 n. 1 e c.2) ai danni di persone legate da speciale vincolo, di sangue o relazionale. Ma gli argomenti a sostegno dell'introduzione di un'autonoma fattispecie (nella forma di aggravante) di femminicidio non si fermano a quello della severità della sanzione irrogabile.

Ai fini del nostro discorso appare ben più interessante l'inquadramento penale della fattispecie e delle sue circostanze, il riconoscimento della specificità della criminodinamica femminicidiaria delle ragioni di un trattamento sanzionatorio che ne tenga conto⁴³.

⁴² Contra v. art. citato prof. Donini.

⁴³ Il legislatore svedese ha introdotto con L. 393/1998 una fattispecie autonoma di violazione contro

Inoltre, già alla prima lettura delle richiamate aggravanti e pur riconoscendone l'importanza, nella fenomenologia più attestata e conosciuta (connessione dell'uccisione della donna con il reato di abuso sessuale monosoggettivo o di gruppo, nel contesto del reato di maltrattamenti e di atti persecutori, in connessione con lesioni deturpanti) queste circostanze non sono in grado di coprire l'area dei femminicidi, pur statisticamente ricorrenti.

Restano esclusi tutti i casi di 'femminicidio' attuato al di fuori dell'ambito domestico o delle relazioni 'qualificate' e in cui la motivazione 'femminicidiaria' si mescola e combina in varia misura con motivi pretestuosi od occasionali (i c.d. motivi trigger), in una unica cumulativa accensione; i casi di vendetta (più spesso da rifiuto o gelosia) a distanza di tempo, anche scollegati da condotte persecutorie e da relazioni qualificate; i frequenti casi di 'femminicidio' ai danni di prostitute: e sono solo degli esempi.

Restano esclusi i casi di femminicidio come mera affermazione della 'violenza per la violenza'; come atto di disprezzo; come surrogato della sottomissione sessuale tra persone non legate da alcun vincolo di natura familiare o relazionale, ecc. In una parola restano fuori tutti i motivi attualmente 'innominati', a connotazione discriminatoria, punitiva, misogina, non menzionati dalla norma e in cui sia ravvisabile quella ragione oscura di uccidere una donna 'in quanto donna'.

Deve inoltre prendersi atto che l'aggravante da connessione con il reato di atti persecutori (c.d. stalking) non sarà quasi mai dimostrabile (a vittima morta, sulla base di dichiarazioni anteriori della stessa o su base testimoniale) se gli atti persecutori non vengano considerati nella loro attitudine oggettiva, al di là della prova dell'evento⁴⁴.

L'aggravante prevista dovrebbe cioè essere riformulata dal Legislatore se si vuole evitare che i giudici incorrano in giudizi impervi circa la consapevolezza o meno della vittima dell'evento necessariamente subito. Dovrà essere cioè intesa come la contestualizzazione (in primis: temporale) dell'atto femminicidiario nella cornice di una condotta oggettiva di atti persecutori ed oggettivamente idonea a procurare l'evento indicato dall'art. 612 bis c.p., senza richiederne la prova (necessariamente 'per testi' o sulla base di improbabili certificati medici da rintracciare *post*

l'integrità femminile con connotati discriminatori, senza inasprimento del trattamento sanzionatorio ma per impedire l'assorbimento e possibile annullamento della peculiarità della fattispecie entro le fattispecie generali con rischio, di misconoscimento del fenomeno reale. Il diritto spagnolo (Ley Organica n. 1/2004) eleva la pena minima dei reati 'spia' commessi all'interno delle relazioni domestiche o nelle relazioni sentimentali costituite, onde rimarcare il tratto distintivo dell'essere espressione dell'esercizio di potere. Cfr. C. Pecorella, in *Sistema penale*, 2.6.2025 "Perché può essere utile una fattispecie di femminicidio".

⁴⁴ Si richiama in proposito la stretta argomentativa in cui si è dibattuta la motivazione della sopra citata sentenza sul caso Turetta, sul punto.

mortem).

Conclusivamente, sul punto : se alla stregua delle norme già attualmente vigenti da un lato restano fattispecie scoperte e a rischio di disconoscimento giuridico-penale, quelle coperte restano esposte a rischi applicativi specie rispetto al tenore e regime delle circostanze e del loro bilanciamento.

7. L'introduzione di un 'principio femminile' nel diritto

7.1. La cultura filosofico-giuridica non ignora, da almeno due secoli, le potenzialità feconde di una permeazione del diritto codificato da parte di un 'principio femminile', espressione che rimanda alle bellissime pagine che Italo Mancini⁴⁵ dedica al tema, riprendendo Hegel e Bloch. Con esso si intende in senso lato il richiamo a quelle indubbie prerogative (costitutive o storiche che siano) del femminile laddove esso antepone ad altre istanze, e soprattutto a quelle di un potere o di dettati normativi obbedienti a principi astratti ed assoluti, le ragioni dell'umano, del sentimento, la priorità della relazione, la cura e l'attenzione all'individuale, la prossimità alla natura e alla sua 'sacralità', la certezza che la tutela del piccolo si riverberi nella tutela del grande, la pietas contro la *majestas*, la dignità e la salvezza della vita perseguite a oltranza in ogni sua forma ed espressione (dalla cura dei deboli alla custodia dei morti, dalla difesa del sangue alla tutela delle forme di vita vegetale e animale e alle opere dell'uomo). Di qui una spontanea e conseguente responsabilità verso ogni forma di vita e di opera⁴⁶, la concretezza rispetto all'astrattezza e quindi, per definizione, le ragioni della pace sulle ragioni della guerra⁴⁷ e di ogni mezzo di distruzione della vita.

Custoditi da sempre dal femminile, tali valori di una 'giustizia per secoli non scritta', anche il diritto positivo ha iniziato a rivolgersi più spesso ad esse, nell'ultimo secolo, facendosi carico di taluna di queste istanze⁴⁸.

Più raramente ha fatto breccia l'idea che sensibilità e comprensione sentimentale siano anch'esse strumenti di giustizia, abbiano diritto di cittadinanza dichiarabile tra i metodi regolari di approccio del diritto ai casi di vita, soprattutto in sede interpretativa giudiziaria. Significativo che

⁴⁵ Italo Mancini, *Filosofia della prassi*, Morcelliana, Brescia, 1986

⁴⁶ Non è un caso che Muhammad Yunus, (premio Nobel 2006) fondatore della Grameen bank, abbia ideato e realizzato il microcredito finanziario (diffusosi poi in 43 Stati), salvando le economie di decine di Paesi poveri, facendo leva sul senso di responsabilità e affidabilità femminile: il 96% dei beneficiari sono infatti donne e tutte hanno onorato con il lavoro e puntualità delle restituzioni, i loro debiti.

⁴⁷ La cultura della guerra, osserva Italo Mancini è quanto di più antitetico al principio femminile, se nel nome di un principio – come tale sempre astratto- viene fatta strage di vite e di opere umane.

⁴⁸ Per esempio, in materia di diritto di famiglia, di diritto del lavoro e luoghi di lavoro, dell'ambiente, di diritto della sanzione penale e della sua esecuzione.

tali ragioni abbiano da sempre trovato accesso solo nell'ambito di specifici e limitati istituti ammessi dal diritto scritto, di natura concessiva e discrezionale, quali gli istituti premiali, i benefici penitenziari, la Grazia: deroghe alla via maestra del diritto scritto, ammesse in via eccezionale per far valere speciali 'ragioni equitative'⁴⁹.

Ma proprio In quei tratti connotativi del principio femminile, i più sensibili filosofi e giuristi hanno riposto l'auspicio di una rivitalizzazione del diritto, altrimenti avviato a derive impervie.

Nella lettura contemporanea mediata dal pensiero di Simone Weil, l'attenzione all'individuale e al suo limite di natura è stata indicata come l'unica "*postura spirituale*" capace di sostenere la tensione verso un'universalità del diritto, o, come si è detto un "*ripensamento del diritto in termini universali*"⁵⁰

Ma nella cultura dominate, e nei suoi riflessi positivizzati nelle norme di diritto o ricorrenti nella interpretazione anche giudiziaria dei ruoli di genere, in altra direzione si è orientata storicamente la lettura delle medesime peculiarità e disposizioni del femminile.

Se la donna, come sappiamo, è stata (e in parte è rimasta) iscritta nell'ordine della necessità, ciò è avvenuto per vincolarla alla dimensione della funzionalità, della materialità e della corporeità (*mater materia est*), ipostatizzandola come creatura meno incline e meno vocata alla libertà rispetto all'uomo. E poiché la libertà in ogni sua declinazione costituisce il *proprium* dell'umano e coincide con la sua dignità, la donna è stata istituita da sempre a creatura di rango inferiore, con gli inevitabili corollari discriminatori.

Tale concezione della donna ha riverberato fatalmente i suoi riflessi anche sul piano della sua soggettività in senso etico-psicologico e in senso giuridico, la quale pertanto è nata svantaggiata rispetto a quella maschile che ha avuto così gioco facile nel sottomettere la prima, nel porla al proprio servizio, funzionalizzarla ed asservirla, ritenendola inferiore e subalterna.

7.2. Ma una volta allargata la prospettiva con cui il femminile viene concepito, si aprono prospettive inedite e su molteplici livelli.

Facciamo un esempio tra i più frequenti nella casistica giudiziaria, e limitiamoci a modificare anche di poco l'angolatura interpretativa di una vicenda di conflittualità familiare che abbia raggiunto livelli di rilevanza

⁴⁹ O, come si legge in un recente decreto di Grazia concesso dal presidente della Repubblica, per ovviare allo "scarto tra diritto e la dimensione morale della colpevolezza".

⁵⁰ Fabrizio Filice, *Introduzione al diritto femminile, Questione giustizia, 4/2022*. L'Autore ripone grande interesse anche su un altro aspetto, che definisce come il richiamo alla necessità di natura, di cui il femminile è depositario, come limite al potere e dunque ancora una volta come principio ispiratore di un diritto di tutta l'umanità.

penale: se una donna resta a lungo acquiescente o non si sottrae per tempo a una condizione di soggezione dolorosa rispetto a un marito o compagno che la sottopone a vessazioni, si espone quasi sempre al rimprovero di acquiescenza e persino di collusione corresponsabile con il marito o compagno, senza alcuna considerazione di quella vocazione femminile a volere ‘salvare la vita’, ovunque essa sia, anche a favore delle persone che la vita attentano in lei stessa⁵¹, soprattutto per restare garante a oltranza della rete di relazioni a cui è stata preposta.

Pur sottomessa, infatti, la donna è stata onerata socialmente e culturalmente di compiti e responsabilità (verso cui pur possiede naturale inclinazione) così ardui da risultare spesso impossibili da sostenere: supportare sul piano materiale e affettivo l'intero gruppo familiare o sociale (i figli, gli anziani da accudire, la rete parentale e amicale) e soprattutto, in ogni contesto e condizione, il benessere e la soddisfazione del coniuge o compagno (sia sul piano privato sia sociale, fino a ricomprendere il suo successo sociale). Compiti il cui fallimento (supposto o reale) ravvisato in ogni segnale di crisi e di frustrazione viene rimproverato alla donna dall'uomo - peraltro tendenzialmente refrattario e intollerante ai rimproveri - e come tale sanzionato, nel modo più spietato, fino al ricorso alla forza fisica o alla mano armata, e alla punizione della donna con la morte.

Una lettura approfondita di dinamiche simili svela inoltre che lo stato di soggezione in cui versa la donna ‘maltrattata’ convive con la simultanea postulazione di una sua ‘onnipotenza’, se si considera la molteplicità dei compiti e lavori di cui essa si fa carico e che le vengono accollati, in un rovesciamento di rappresentazione che prepara quel ricorso, così diffuso, alla violenza anche estrema.

Si tratta di una dinamica psicologico-culturale ben diversa dalla competizione di ruolo e che niente ha a che vedere in questi casi con l'eventuale contemporanea emancipazione della donna: si tratta della pretesa di cui la donna viene investita, di farsi autrice, garante e responsabile della soddisfazione esistenziale dell'uomo e delle persone di famiglia (che l'uomo considera appartenergli).

Un ‘principio femminile’ infuso nel diritto significa allora ripartire da un riequilibrio effettivo tra poteri e ruoli di cui sia riconosciuta e rispettata l'esistenza e la differenza, nei relativi limiti, e da una educazione di entrambi i generi al rispetto dei diritti e delle libertà dell'altro, ivi incluso il discernimento della potenzialità insita nel femminile come persona mediatrice tra particolare e universale, tra concretezza ed astrattezza, e

⁵¹ Ed infatti, non è sempre per masochismo patologico, collusione e mancanza di autostima che la donna può continuare a fare di tutto per portare sostegno e fiducia anche a favore della persona che la maltratta

come tutrice di vita.

Decantato il problema dagli inevitabili eccessi e dalle sempre possibili distorsioni ideologiche, un diritto inclusivo ispirato anche al ‘principio femminile’ si promette liberatorio anche per il genere maschile, giacché il dettato sociale, culturale e di costume non è meno spietato verso l’uomo di quanto non lo sia verso la donna, sotto profili che non prevedono una equal ‘violenza femminile fondata sul genere’ di questa contro quello.

7.3. Una lettura distorta del differenziale simbolico tra uomo e donna, a base antropologico-strutturale, elemento di per sé fecondo, ha finito così per strutturare e ipostatizzare nel tempo aspettative personali e sociali, ruoli e correlative prerogative di potere - fondate in ultima istanza sull’uso della ‘forza’⁵² - a scapito della persona e del genere femminile. E il convitato di pietra è sempre stata, immancabilmente, la sessualità, intorno alla quale è stata giocata l’intera ‘partita’ fra ruoli e poteri⁵³ e dalla quale troppo spesso l’uomo ha estratto il potenziale vetero-antropologico della sopraffazione anziché le inesauribili potenzialità comunicative, e le risorse, in essa insite, di un prezioso arricchimento reciproco.

Nella disamina della dialettica maschile-femminile è mancata – e manca tuttora – un’analisi approfondita dei rapporti fra ruolo e potere e delle modalità con cui il potere rivendicato dall’uomo a sé stesso si è costituito quale formante dei ruoli, così come, di rimando, i ruoli si sono costituiti a formanti del potere.

In questa importante cerniera tra ruolo e potere risiede il nodo della questione e anche il punto di caduta di un’emancipazione femminile conquistata sul piano dei diritti ma non (ancora) sul piano di una riconfigurazione, inclusiva del ‘femminile’, dei ruoli e dei poteri ad essi associati e sul piano di un riconoscimento sociale degli stessi. In mancanza di questo passaggio ri-creativo di una strutturazione secondo genere di ruoli e poteri con essi congruenti, il diritto - indiscutibile- della donna all’accesso a ruoli tradizionalmente riservati a uomini non basterà a promuovere una reale ‘diarchia’ virtuosa, e cioè una parità di genere, rispettosa delle differenze e delle specificità.

Un evidente ritardo culturale rispetto all’evoluzione legislativa ha bene spesso fatto sì che l’apertura alle donne di ambiti professionali e rappresentativi già pre-strutturati ‘al maschile’ abbia determinato una sorta di cooptazione o sussunzione delle donne nell’ordine del maschile e nell’ordine di un potere declinato al maschile, sia quanto all’interpretazione del ruolo sia quanto all’interpretazione dei poteri ad

⁵² Simone Weil: *L’Iliade o il poema della forza*, Asterios Editore, Trieste 2012

⁵³ Tale fattore è spesso taciuto ma indefettibile. Non esiste femminicidio ai danni della figura materna, sottratta alla sessualità, ma a danno della donna intesa come oggetto sessuale.

esso connessi⁵⁴, senza reale attecchimento di una cultura ispirata al ‘principio femminile’. E ciò è avvenuto anche a livello di linguaggio, primo osservatorio di rilevazione di fenomeni sociali.

Da tale mancata analisi ed elaborazione culturale è derivata anche la paradossale conseguenza per la quale il processo di progressiva acquisizione di diritti da parte delle donne ha subito, almeno negli ultimi due decenni, una vistosa recessione e per la quale quegli stessi presidi giuridici approntati a tutela delle posizioni femminili deboli hanno più spesso avvantaggiato posizioni femminili più forti, in cui sono riconoscibili modalità e contenuti mutuati da modelli di potere di preta marca maschile. È ben noto, del resto, come ad ogni carenza di analisi faccia riscontro l’uso e l’abuso di cliché.⁵⁵ Con l’effetto che a farne le spese sia ancora una volta solo la donna vittima vera, destinata a restare inascoltata.

8. Conclusioni

È probabile che la decisione del legislatore di introdurre la norma che prevede il reato di femminicidio abbia obbedito anche a logiche di propaganda populista, ma, come si dice, i governi passano e le norme restano ed è compito del giurista e dell’interprete, come si è detto in premessa, ‘non buttare via il bambino e l’acqua sporca’.

L’introduzione di una fattispecie femminicidiaria (assai meglio se strutturata come circostanza aggravante) otterrà alcuni irrinunciabili risultati: aver chiamato il fenomeno con il suo nome; di avere fatto chiarezza sul significato e peso delle circostanze; avere riconosciuto gli elementi aggravativi senza confonderli con elementi attenuativi.

Ciò che l’interprete dovrà evitare è che una simile norma sia disapplicata e considerata come una mèra norma manifesto, sia a causa della sua formulazione (che, anche nella versione finale, ci appare esposta a censure di carenza di tassatività e determinatezza); sia a causa della

⁵⁴ Complice anche il formante di doppio livello costituito dalle leggi omologatrici e antiumanistiche del liberismo avanzato.

⁵⁵ Tra tali cliché, ricorsivi anche sul piano giudiziario e che definirei pseudo- femminili o pseudo-femministi, cito: la presupposizione acritica per cui la donna sia vittima anche in assenza di indici di abuso di potere da parte del marito o compagno, dando per scontata la condizione di vittima ‘a prescindere’; la strategia ‘difensiva’ della donna che non abbia attraversato la strada penosa della sottomissione, del maltrattamento, della sopraffazione e dello sfruttamento anche economico, mediante ricorso al risarcimento economico e alla rivendicazione di posizioni di vantaggio talora foriere di aggravamento di quell’abuso del potere del materno, a cui non viene dedicata alcuna riflessione (sotto il profilo della gestione dei figli e del ‘esercizio di un potere di condizionamento talora illimitato sugli stessi). Tutto ciò produce solo un’ulteriore sperequazione nei rapporti fra i generi e i ruoli e una ulteriore confusione sul tema, a scapito della ‘causa’ e soprattutto dei figli. In una prospettiva culturale giuridica di più ampio respiro appare necessario che anche Giudici e Periti acquisiscano gli strumenti interpretativi per distinguere la vittima reale da quella sedicente tale, verificando di volta in volta i reali rapporti di potere in tutte coinvolte nei casi sottoposti a disamina. .

difficoltà di provare oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza dei suoi presupposti 'motivazionali'; sia perché al più presto e con gli stessi risultati sanzionatori, i giudici si sentiranno 'più al sicuro' nel percorrere le vecchie strade già collaudate, sebbene al prezzo di forzature interpretative, finendo per ricorrere sistematicamente al reato generale e alle circostanze attualmente ad esso applicabili.

Se ciò accadrà, come prevedibile, resterà il vuoto di una apposita circostanza aggravante: questa sì applicabile in tutti i casi d'interesse ed anche in quelli in cui il fattore discriminatorio, sopraffattore o misogino si combini con altri moventi.

Queste le principali ragioni, oltre a ragioni di armonizzazione sistematica, di razionalità interna e di legittimità costituzionale del regime sanzionatorio riguardato nella sua lettura integrata, per le quali era ed è tuttora raccomandabile la previsione di un'aggravante *ad hoc* la quale, formulata con la dovuta determinatezza e chiarezza, oltre ai vantaggi più sopra rappresentati, avrebbe avuto assai maggiori *chances* di essere applicata.

E niente è peggio, per sostenere una ragione giuridica giusta e a nostro avviso ineludibile, di una norma destinata a restare disapplicata.